COPIA

TIMBRO

DSP

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE VI- RG.3132/2017

ROMA

COMPARSA DI COSTITUZIONE

a favore del Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., Dott. Nicola Magrone; cod. fisc. 8007070725, con sede in Modugno ma con domicilio eletto in Roma alla via di Monte Fiore n. 22 (Studio Avv. Renzo Cuonzo), presso l'Avv. Cristina Carlucci (cod. fisc.: CRLCST66L57L049N) nella sua qualità di Responsabile Avvocatura Comunale *p.e.c.*: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it , dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al presente atto;

CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale SERVIZIO RICEZIONE ATTI 23 GIU. 2017 Documenti n° ..... N° RIC ..... N° PROT .....

- resistente appellata -

contro Sig.ra Cornacchioli Rosa , rappresentata e difesa come in atti;

- ricorrente appellante--

AVVERSO

il ricorso notificato in data 2747/2017 dall'Avv. Giacomo Valla per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza resa dal TAR Puglia – Bari – Sezione III, n.191 del 27.2.2017, con cui si rigetta a domanda proposta dalla odierna appellante.

Con il presente atto il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio contestando ogni avversa deduzione, argomentazione, ragione ed eccezione, nonchè l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento del gravame, rilevandosi, *ex adverso*, come il provvedimento gravato sia supportato da adeguata motivazione recante, quale presupposto, la valutazione definitiva in merito all'impossibilità che la domanda di condono possa trovare accoglimento, ravvisandosi, peraltro elementi di mendacità delle dichiarazioni rese dalla odierna ricorrente/appellante, circa le diverse date di ultimazione dei lavori (in realtà mai ultimati),

DHL Express

Potete ricercare questa spedizione sul sito: dhl.com

Lettera di vettura
(Non negoziabile)

02/18

94 6258 0761

Citare questo numero di spedizione in ogni richiesta

ORIGINE

DESTINO

Roma

1 Codice Cliente per addebito e dati assicurazione

Spese di trasporto ☐ Mittente ☐ Destinatario ☐ 3a parte

☐ Contanti
☐ Assegno
☐ Carta di Credito
☐ Carnet

Codice Cliente per addebito CASHBL

Assicurazione vedi retro

☐ SI *valore assicurato* _____ *in €*

Non tutti i Paesi dispongono delle modalità di pagamento indicate.

Nr. transazione carta di credito

2 Mittente

Codice cliente

Nome mittente in stampatello: AW SERVICE

No. rif cliente *(massimo 32 caratteri - i primi 12 verranno riportati sulla fattura)*

Ragione sociale: AVVOCATURA COMUNALE

Indirizzo: via REPUBBLICA 46 MONTEVERDE

C.A.P.: 00026

Tel / Fax / E-mail (specificare quale)

3 Destinatario

Ragione sociale: AVV CUONZO RENZO

Indirizzo *(DHL non effettua consegne alle C.P.)*: via DI MONTE FIORE 22 ROMA

C.A.P.: 00153

Paese

Att. nome/reparto

Tel / Fax / E-mail (specificare quale): 06 58333138

4 Dettaglio della spedizione

*Il peso fatturato è calcolato sul totale del peso e delle dimensioni rilevati **

No. pezzi	Peso (*)	Pezzi	Dimensioni cm Lunghezza	Altezza	Larghezza/profondità
1	kg 0 • 5 gr	___ @	F	x 1	x
		___ @		x	x
		___ @		x	x
		___ @		x	x

5 Descrizione del contenuto

Inserire il contenuto e la quantita'

Doc

6 Solo spedizioni Internazionali Extra UE Non Documenti (requisiti doganali)

Allegare fattura proforma o commerciale in originale e due copie

Partita IVA del mittente

Partita IVA del destinatario

Valore doganale dichiarato (specificare valuta)

Voce doganale taric

TIPO DI ESPORTAZIONE
☐ Permanente ☐ Riesportazione ☐ Temporanea

Oneri doganali a destino a carico del destinatario se non barrate

☐ Destinatario ☐ Mittente ☐ Altri _____ *specificare il codice del cliente destinatario*

7 Condizioni di Trasporto

Il mittente dichiara espressamente e incondizionatamente di accettare tutte le Condizioni Generali di Trasporto DHL riportate sul retro e di approvare nello specifico ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 c.c. tutte quelle riportate ai nn. 2,4,6,7,8,9,11, e 12, dichiara altresì che la spedizione non contiene soldi o merci pericolose e che le condizioni di cui sopra sono le uniche e sole condizioni regolanti il trasporto DHL sempreché non diversamente concordato per iscritto tra le parti.

Firma del mittente

Data 22 / 6 / 7

8 Prodotti & Servizi

☐ Nazionale ☐ Internazionale Documenti
☐ Unione Europea (UE) ☐ Internazionale Non Documenti (soggetto a dogana)

Prodotti (Non tutti i prodotti e servizi opzionali sono disponibili da/per tutte le località)

☐ EXPRESS 9:00
☐ EXPRESS 10:30
☐ EXPRESS 12:00
☐ EXPRESS / WORLDWIDE
☐ EXPRESS ENVELOPE
☐ ECONOMY SELECT
☐ ALTRO.....

Servizi Opzionali *(Con applicazione di un extra)*

☐ Saturday Delivery ☐ Hold for Collection
☐ Delivery Notification ☐ Payable Packaging
☐ ALTRO.....

Globalmail Business

☐ Priority ☐ Standard ☐ Altro

PESO VOLUMETRICO TASSABILE (*)

kg • gr

SPESE	
Servizi	
Varie	
Assicurazione	
Iva/Bollo	
TIPO DI VALUTA	TOTALE
€	32 00

TIPO DI PAGAMENTO (No. assegno / carta di credito)

No. :

Tipo

Scadenza

RITIRATO DA

Route No. 41

Ora

Data

Copia per il mittente

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito DHL o chiamare l'ufficio DHL locale

(*) Il mittente dichiara di accettare che il peso effettivo/volumetrico che verrà assunto per l'applicazione della tariffa, sia quello determinato elettronicamente da DHL anche se discordante con i dati qui riportati.

PT11/16 F35 IT MP

DHL EXPRESS
CONDIZIONI GENERALI
DI TRASPORTO

Nell'affidare a DHL una Spedizione [illegible] Condizioni Generali di Trasporto [illegible] DHL [illegible] applicare le

1. Operazioni doganali

[illegible]

Per "Spedizione" s'intende ogni e qualsiasi bolla, documento [illegible] ca lettera di vettura e che potrà essere trasportato con modalità [illegible] [illegible] DHL [illegible]

2. Spedizioni non accettabili

[illegible]

3. Contenuto - Materiali Non Consentibili

[illegible]

4. [illegible]

[illegible]

5. [illegible]

[illegible]

6. Responsabilità di DHL

[illegible]

7. [illegible]

[illegible]

8. [illegible]

[illegible]

9. [illegible]

[illegible]

10. [illegible]

[illegible]

11. [illegible]

[illegible]

DHL Express

[illegible]

2. [illegible] di Reclamo e di Risarcimento

[illegible] DHL [illegible]

3. Assicurazione

[illegible]

4. [illegible] Controlli DHL

[illegible]

5. Garanzie [illegible] del Mittente

[illegible] delle seguenti

- [illegible] dai suoi rappresentanti sono [illegible]
- [illegible] in conformità con quanto descritto [illegible]

6. [illegible] Trasporto

[illegible]

7. [illegible] di [illegible]

[illegible]

ufficiolegale.comune.modugno

Da: ga_pat_comunicazioni@pec.ga-cert.it
Inviato: venerdì 23 giugno 2017 16:47
A: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Registrazione Deposito. Deposito ID [0045] Comune di Modugno

Gentile Avvocato PEC AVVOCATURA COMUNALE MODUGNO, L'atto da lei inviato al - Consiglio Di Stato, relativamente al ricorso NRG 201703132, e' stato protocollato con Numero Atto 2017039113, Tipo Atto MEMORIA DI COSTITUZIONE e data deposito 23/06/2017 16:23 Distinti Saluti, Il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa

Questa comunicazione e' generata automaticamente.
Si prega di non rispondere.

Zimbra **ufficio.legale@comune.modugno.ba.it**

richiesta somme per trasmissione DHL atti giudiziario presso domiciliatario in Roma

Da : Cristina Carlucci <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it> gio, 22 giu 2017, 11:48

1 allegato

Oggetto : richiesta somme per trasmissione DHL atti giudiziario presso domiciliatario in Roma

A : Tommaso Carelli <t.carelli@comune.modugno.ba.it>

Con la presente si chiede la somma di € 32.00 quale costo di spedizione di n. 2 copie di Costituzione in giudizio proc.rg.3231/2017 Cons. Stato Sez.VI - Cornacchioli rosa/Comune di Modugno; n. 2 copie di costituzione in giudizio proc. 3054/2017 Cons. stato Sez. VI Rainone Ugo/Comune di Modugno
Cordiuali saluti
Avv. Cristina Carlucci

CITTA' DI MODUGNO

www.comune.modugno.ba.it

Avv. Cristina Carlucci
Responsabile Avvocatura Comunale
Sede operativa: Viale della Repubblica, 46/b
70026 - Modugno (BA)
Tel: +39 080.58.65.865
Mobile: +39 3358485792
fax: +39 080/5865209
mail: ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE VI- RG.3132/2017

ROMA

COMPARSA DI COSTITUZIONE

a favore del Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., Dott. Nicola Magrone; cod. fisc. 8007070725, con sede in Modugno ma con domicilio eletto in Roma alla via di Monte Fiore n. 22 (Studio Avv. Renzo Cuonzo), presso l'Avv. Cristina Carlucci (cod. fisc.: CRLCST66L57L049N) nella sua qualità di Responsabile Avvocatura Comunale *p.e.c.*: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it , dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al presente atto;

- resistente appellata -

contro Sig.ra Cornacchioli Rosa , rappresentata e difesa come in atti;

- ricorrente appellante–

AVVERSO

il ricorso notificato in data 2747/2017 dall'Avv. Giacomo Valla per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza resa dal TAR Puglia – Bari – Sezione III, n.191 del 27.2.2017, con cui si rigetta a domanda proposta dalla odierna appellante.

Con il presente atto il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio contestando ogni avversa deduzione, argomentazione, ragione ed eccezione, nonchè l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento del gravame, rilevandosi, *ex adverso*, come il provvedimento gravato sia supportato da adeguata motivazione recante, quale presupposto, la valutazione definitiva in merito all'impossibilità che la domanda di condono possa trovare accoglimento, ravvisandosi, peraltro elementi di mendacità delle dichiarazioni rese dalla odierna ricorrente/appellante, circa le diverse date di ultimazione dei lavori (in realtà mai ultimati),

tanto da indurre lo stesso organo collegiale di primo grado a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Bari ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.

Ma procediamo con ordine, riepilogando, senza voler tediare ulteriormente Codesto Ecc. mo Collegio, con quanto già ampiamente sviluppato nelle difese depositate in primo grado e riportato nella narrativa della Sentenza n. 191/2017

1 – Sulla validità della licenza edilizia intestata alla Sig.ra Fiore Maria.

Il fabbricato di cui è causa risulta oggetto di istanza depositata in data 27.8.1968, con prot.10300, dalla proprietaria, Sig.ra Fiore Maria, al fine di ottenere la licenza edilizia per la realizzazione di due fabbricati, da realizzarsi sul suoli sito in Modugno, alla contrada Gammarola, fg.5, p.lle 4 e 136.

-Nello specifico, il progetto , predisposto dal tecnico di parte, Ing. Angelo Zaccaro, prevedeva la realizzazione di due fabbricati " per civile abitazione", di cui uno a forma di " U" e l'altro a forma di "L", entrambi costituiti solo da piano terra (con destinazione commerciale) e stette piani superiori (per civile abitazione).

-La proprietaria allegava alla domanda n. 3 tavole grafiche ed una relazione sui "calcoli statici di massima del cemento armato". Nonostante la carenza documentale, in data 31.8.1968 veniva rilasciata la licenza edilizia da parte del Sindaco p.t.

-In data 25.8.1969, quindi dopo un anno dal rilascio della licenza edilizia, la Sig.ra Fiore Maria comunicava l'inizio dei lavori, senza alcuna indicazione sull'impresa incaricata a dell'esecuzione degli stessi, e, in data 29.8.1969, il Sindaco trasmetteva tale comunicazione alla Prefettura.

-Da tale comunicazione, ai sensi dell'art. 17 L.765/67 (già in vigore alla data del 31.8.1968), iniziavano a decorrere i due anni entro i quali la proprietaria doveva terminare i lavori, pena la decadenza della licenza edilizia.

-Con istanza prot.14057 del 7.11.1970, la Sig.ra Fiore richiedeva una variante in corso d'opera, limitatamente per opere inerenti il solo fabbricato a forma di L.

- con atto di compravendita Rep. 92731 del 17.11.1970, la Sig.ra Fiore Maria vedeva al Sig. Noviello Nicola il suolo censito al fg. 5, p.lle 4 e 136 (cioè il suolo su cui dovevano essere realizzati i due fabbricati oggetto della licenza edilizia).

- Nel medesimo atto notarile, si riportava quanto segue :" una sezione dell'appezzamento innanzi descritto, di forma rettangolare e della superficie di 1170 mq, ubicata lungo tutto il confine a nord dell'appezzamento stesso, destinato a parziale sede di una costruenda nuova strada perpendicolare alla predetta strada Gammarola, sarà dalla comparente Sig.ra Fiore Maria in seguito ceduta gratuitamente al Comune di Modugno affinchè sia destinata a sede delle predetta nuova strada". Nessuna cessione è mai stata effettuata.

- In sede di rilascio della licenza edilizia, il Sindaco invitava la proprietaria a consegnare, a fine lavori, il certificato di collaudo dell'opera e, per tale adempimento, venne nominato l'Ing. Giannoccaro, quale collaudatore.

L'ing. Giannoccaro, a seguito di espressa richiesta in tal senso da parte della Prefettura, in data 10.9.1973, evidenziava che non era stato possibile effettuare il controllo delle opere in c.a., poiché quest'ultimo non era in possesso degli elaborati e dei documenti necessari per espletare detto controllo. E' bene precisare che, detta attività, era riferita solo all'edificio a forma di "L", poiché i lavori dell'edificio a forma di "U" (oggetto del presente giudizio, non erano mai iniziati.).

-A seguito di esposto presentato in data 29.9.1972 prot.15640, da parte dei condomini dell'edificio realizzato (cioè quello a forma di "L"), veniva rilevato, dal Prefetto e dal Sindaco p.t., che il Sig. Noviello Nicola, subentrato alla Sig.ra Fiore nella proprietà dell'immobile, non aveva mai richiesto l'agibilità del manufatto realizzato (sempre quello a forma di "L"), oltre al fatto che, al piano terra ed al primo piano di tale immobile era stata

collocata una scuola, pur in assenza della necessaria agibilità. Venivano, inoltre, riscontrate difformità tra il progetto presentato e quanto effettivamente realizzato, come acclarato a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici dell'UTC e dai Carabinieri in data 2.10.1972.

-Per l'effetto, in data 20.10.1972, veniva emessa dal Sindaco p.t. Ordinanza di sospensione dei lavori, sia per l'edificio a forma di "L" in relazione ai vizi accertati, sia per l'edificio a forma di "U", in riferimento ai lavori di scavo, poiché scaduti i termini previsti dal menzionato art. 17 L. 765/67.

-Giova evidenziare, sotto tale profilo, che, alla data dell'Ordinanza Sindacale, infatti, le opere oggetto della Licenza edilizia del 31.8.1968 non potevano più essere realizzati, essendo decorsi i termini di legge, (l'immobile ad "U" doveva essere completato entro due anni dalla dichiarazione di inizio lavori, quindi ultimato entro il 25.9.1971 o, al più tardi, entro il 25.9.1972 , nel caso si voglia ritenere applicabile il comma 11 dell'art. 10 della medesima L. 765/67 con conseguente decadenza della licenza stessa. Né, sul punto, può assumere valore di proroga dei termini suddetti la variante approvata l'11.11.1970, giacchè inidonea a prorogare i termini previsti dalla citata norma e, ad ogni buon conto, riguardante il solo fabbricato a forma di "L".

-Nonostante ciò, in data 23.2.1973, con nota prot.3048, la Sig.ra Fiore, pur non avendo ottemperato alla rimozione dei vizi e difformità segnalati a seguito del sopralluogo del 2.10.1972, e quindi all'Ordinanza del 20.10.1972,nonché a licenza ormai decaduta, provvedeva a volturare la licenza medesima in favore del Sig. Noviello Nicola, verosimilmente al fine di consentire una " proroga di fatto" dell'efficacia della stessa.

-Sul punto, è appena il caso di evidenziare, in punto di diritto, come , allo scadere del termine previsto *ex lege* per l'esecuzione dei lavori, la licenza perde automaticamente efficacia e l'esecuzione dei lavori dopo detto termine integra gli estremi di reato di cui al'art.41, lett.b) L. n.1150/1942; né può assumere rilievo l'intervenuta voltura della licenza

stessa, atteso che, tale attività consiste esclusivamente nella modifica del soggetto intestatario della stessa, non certo a conferire una validità oltre i termini di legge.

In particolare, non possono trovare ingresso le suggestive teorie di controparte, secondo cui la voltura della licenza non potrebbe avere altro effetto se non quello di " rinnovo" della medesima, per due ordini di ragioni:

- La norma di riferimento cioè l'art. 31 L. 1150/1942, richiamata anche dalla ricorrente, prevedeva che:" La licenza edilizia non può avere validità superiore ad 1 anno; qualora entro tale termine i lavori non siano iniziati l'interessato dovrà presentare istanza per il rinnovo della licenza. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le stesse, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro 3 anni dalla data di inizio". Orbene, la licenza in questione è stata rilasciata in data 31.8.1968 (doc.2), ragion per cui, non essendo iniziati i lavori di realizzazione del secondo edificio, quello per cui è causa, la stessa era già scaduta nell'anno successivo, non sussistendo agli atti alcuna istanza di rinnovo presentata dalla originaria proprietaria.

Inoltre, come già evidenziato in sede di difesa in primo grado, il progetto assentito con la licenza edilizia del 31.8.1968 era in contrasto con le prescrizioni di cui alla Legge Ponte nonché con quelle previste nell'adottato Piano di Fabbricazione, che destinava le aree di proprietà della Sig.ra Fiore, ed interessate dalla realizzazione dei due immobili, ad " aree a servizi di quartiere" ed "attrezzature ad uso pubblico" (il P.d.F. è stato approvato in data 25.7.1973 ed è stato poi parzialmente modificato con variante del 1979, ma la destinazione impressa alle aree in questione è rimasta invariata).

Quindi, in applicazione del disposto normativo sopra citato, poiché il progetto de quo risultava in contrasto con le sopravvenute previsioni urbanistiche, l'opera, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto essere realizzata entro il triennio.

Così non è stato.

- L'intervenuta voltura della licenza del 1968, in favore del Noviello Nicola, avvenuta in data 24.2.1973 (**a termini di validità già scaduti**) non costituisce atto idoneo a rappresentare, neanche implicitamente, un rinnovo della licenza stessa.

Ciò in quanto, *i termini decadenziali di una licenza edilizia possono essere interrotti (o prorogati) solo in presenza di un evento materiale di forma maggiore o di un factum principis., mentre è del tutto irrilevante a tal fine la circostanza che sia stata presentata una domanda di voltura*[1]".

Sul punto, infatti, sussiste un orientamento pressochè consolidato della giurisprudenza, sia amministrativa che penale, sull'efficacia della voltura nei confronti di una licenza edilizia scaduta: " ***Con lo scadere del termine di validità la licenza edilizia perde automaticamente efficacia e l'esecuzione di lavori dopo tale termine integra gli estremi del reato di cui all'art. 41, lett.b) L.17/8/1942 n. 1150, e non assume rilievo la circostanza che il sindaco abbia provveduto alla voltura della licenza ormai decaduta in quanto la voltura di una licenza edilizia consiste semplicemente nel cambiamento dell'intestazione dell'autorizzazione amministrativa preesistente e non equivale a rilascio di una nuova licenza"***[2].

" ***La voltura della concessione edilizia non implica il rilascio di un nuovo ed autonomo titolo edilizio e non richiede, né presuppone, una nuova verifica in ordine alla compatibilità del progetto con le normative urbanistico – edilizie, ma***

---

[1] Cons. Stato, Sez.V, sent.366 del 28.7.1981

[2] Cass. Pen. Sent. 23.3.1981

solo una verifica, a contenuto non discrezionale, in ordine alla trasferibilità del titolo ai successori"[3]

"L'originario titolare di un permesso a costruire può liberarsi degli obblighi connessi al titolo, nel caso alieni il terreno da edificare, cedendo il titolo in questione mediante apposita volturazione. Con tale atto il Comune autorizza l'acquirente a subentrare nella titolarità del permesso a costruire.....La voltura non implica il rilascio di un nuovo e autonomo titolo edilizio"[4].

Pertanto, la voltura effettuata in favore del Noviello Nicola, a termini già scaduti, non costituisce atto idoneo a garantire un " rinnovo" dei termini di validità della medesima.

2 - Istanza di condono della Sig.ra Cornacchioli

Nel fare integrale rinvio a quanto già argomentato e ricostruito, sotto il profilo fattuale, delle varie fasi in cui si è articolata la vicenda, si pone l'attenzione sul contenuto dell'istanza di condono del 1986, presentata dalla Sig.ra Cornacchioli.

Dalla semplice lettura del modulo presentato dalla odierna ricorrente, si evince con chhiarezza che il condono viene richiesto per 8 piani fuori terra ed 1 interrato (vedi doc. 2 e 3 del fascicolo di primo grado dell'Ente), attestando, poi, che le opere, per le quali si chiede il condono, sono state ultimate nel **1972** (!!!!).

---

[3] TAR Lazio, Latina, Sez.I sent.n.3 del 12.01.2010.

TAR Molise Campobasso Sez.I, sent. N. 373 del 25.7.2012

Nella relazione descrittive allegata all'istanza di condono, la Sig.ra Cornacchioli dichiara :" *l'immobile oggetto della presente, ubicato in territorio di Modugno alla Contrada Carrara – in catasto terreni fg.5 p.lle 4 e 136, è un fabbricato per civile abitazione articolato su piani interrato, adibito a parcheggio a servizio dell'abitazione del fabbricato, piano terra, adibito a locali commerciali e n.ro cinque piani superiori già realizzati allo stato rustico, un sesto piano armato e predisposto per il getto ed un settimo piano a realizzarsi, tutti adibiti ad appartamenti per civile abitazione per complessivi 56 appartamenti.....L'immobile, allo stato, è realizzato solo nella sua parte strutturale per i piani interrato, terra ed i primi sei piani superiori, di cui il sesto non gettato ed il settimo a realizzarsi.....". (vedi doc.4 del fascicolo di parte in primo grado).*

Quindi, già sotto tale profilo, le motivazioni poste a supporto delle tesi difensive di controparte non trovano riscontro neanche negli atti della propria assistita.

Non può non sorgere spontanea la domanda su come possa, se non con infedele dichiarazione, asserirsi che l'opera sia stata ultimata nel 1972 e, nella relazione descrittiva, rappresentare l'esatto contrario, poiché risulta *icto oculi* che l'immobile sia stato realizzato solo nel rustico, senza muri di tompagnamento, quindi non ultimato nei suoi elementi essenziali.

Inoltre, la contraddittorietà del periodo di ultimazione dell'opera in questione non si ferma solo alla dichiarazione contenuta nell'istanza di condono, ma viene riscontrata anche in una successiva dichiarazione, sempre della Cornacchioli, del 30.5.2007 prot.26614 (doc.4 del fascicolo di primo grado), in cui la stessa dichiara che l'epoca di inizio lavori risale al 1974 (ma sappiamo che così non è dalla ricostruzione storica fatta innanzi in merito alla licenza edilizia della Sig.ra Fiore Maria), e che l'ultimazione dei lavori è avvenuta nel dicembre 1978 (!!!).

Quindi non v'è chi non veda come la stessa ricorrente dichiari elementi fattuali completamente discordanti tra loro.

Se tali attestazioni, sia quella resa in sede di istanza di condono, che la seconda, in sede di dichiarazione resa nel maggio 2007, riportate in atti rivolti ad un Ente pubblico, nell'ambito di un procedimento amministrativo non costituiscono "infedele dichiarazione", allora ci si rimette alla valutazione che Codesto Ecc. mo Collegio vorrà sviluppare in proposito.

Sempre in data 30.5.2007, con prot.2664, in accompagnamento alla suddetta dichiarazione della Cornacchioli, viene depositata anche una perizia giurata dell'Ing. Zaccaro, in cui si descrive la consistenza dell'immobile come un edificio di 5 piani (ma non erano "6 piani con il settimo a realizzarsi"?) (doc.5 fascicolo di parte).

Nella documentazione catastale, poi, con riferimento alla descrizione del fabbricato de quo, si rinvengono sei piani (doc.6).

Il tutto, si tenga ben presente, senza che vi sia mai stata alcuna modifica dell'istanza depositata nel 1986.

In data 18/3/2008, con prot.15546, l'Ing. Zaccaro deposita degli elaborati progettuali, " piante assentite e realizzate, da cui si ricava una situazione dei luoghi e del manufatto completamente diversa dalla realtà.

Infatti, le stesse contengono una descrizione di un immobile ultimato, con le diverse destinazioni dei vani componenti ciascun appartamento.

Non esiste, purtroppo, nulla di tutto ciò.

Esiste solo un rudere, in forma di rustico, senza neanche i muri di tamponamento.

Da quanto evidenziato emergerebbe come, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, la perfetta aderenza del parere reso al Responsabile del Servizio

competente, poiché, configurando come non condonabile l'immobile in oggetto, atteso il difetto di un requisito fondamentale, come rilevato anche dal Tribunale Amministrativo in primo grado, vale a dire l'inesistenza dei muri perimetrali e che, per l'effetto, non può dirsi assolutamente ultimata l'opera oggetto dell'istanza di condono.

3 – Il Certificato di idoneità statica – pericolosità dell'immobile.

Dalla documentazione versata in atti dal Comune in prime cure, il certificato rilasciato dall'Ing. Zaccaro è tutt'altro che idoneo a garantire l'idoneità statica dell'edificio così come, del pari, inattendibile e lacunosa è la successiva relazione peritale depositata dalla parte ricorrente in sede di memoria conclusiva del giudizio di primo grado.

Infatti, come già posto in evidenza in primo grado (vedi pag. 9 e 10 delle note difensive), in data 14.1.2008 con prot. 2270, veniva depositato il certificato di idoneità statica a firma dell'Ing. Angelo Zaccaro.

Dalla semplice lettura delle conclusioni cui perviene il tecnico di parte istante, risulta evidente come sia ben lontano dal trattarsi di una certificazione positiva di idoneità statica dell'edificio, infatti, prevede *"il rinvio ad ulteriori indagini ed approfondimenti che possano evidenziare criticità locali e che, in quanto di tipo distruttivo (carotaggi, perforazioni, etc.) presuppongono l'avvio dei lavori di ristrutturazione con la conseguente messa in sicurezza dell'intero fabbricato.* ***Si declina ogni responsabilità derivante da: a) ulteriore perdurare dello stato di assenza di elementi di protezione delle strutture.....***"

Risulta difficile, quindi, aderire alla tesi di controparte, secondo cui il certificato rilasciato dall'Ing. Zaccaro attesti l'idoneità statica dell'immobile in riferimento ad un dato momento storico, venendo meno a causa del tempo trascorso.

Purtroppo, non è così.

Già nello stesso certificato dell'Ing. Zaccaro, peraltro pervenuto nel 2008, quindi a distanza di oltre 20 anni dall'istanza di condono, il tecnico fa espressa riserva di ulteriori approfondimento, per verificare l'effettiva staticità dell'immobile, e, circostanza ancora più importante, rappresenta la necessità di avviare lavori di ristrutturazione **con la conseguente messa in sicurezza del fabbricato** (!!!) (doc.7 del fascicolo di parte primo grado).

Nell'atto di appello, l'odierna ricorrente/appellante insiste sulla sicurezza statica del manufatto, come se fosse questa la causa del diniego del condono, omettendo, però, di accorgersi che, proprio la controparte stessa ammette, nella memoria difensiva del 30.12.2016 di primo grado, che l'immobile **versa in una situazione di degrado**, provvedendo, a seguito dell'adozione, da parte dell'Ente, dei provvedimenti per la messa in sicurezza dell'immobile stesso, a depositare una perizia giurata, ovviamente di parte, nei confronti della quale si eccepisce quanto segue:

1)oggetto del diniego non è l'inadeguatezza statica del manufatto, bensì l'omessa ultimazione delle opere nei termini di legge;

2) non risulta rispondente al vero quanto ivi asserito circa l'assenza nel R.D. del 1939, di depositare i calcoli statici: Infatti, al contrario, il R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 aveva previsto che : " ogni opera di conglomerato cementizio semplice o armato fosse costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto". Prima dell'inizio dei lavori i costruttori erano tenuti a presentare alla Prefettura territorialmente competente, una denuncia, corredata da una copia del progetto di massima, per rendere possibili, in ogni momento, ispezioni sulla congruità delle opere eseguite nei cantieri. Al termine dei lavori il committente, per ottenere la

licenza di uso della costruzione, era tenuto a presentare alla Prefettura il certificato di collaudo delle opere, redatto da un ingegnere iscritto all'albo.

3) Le verifiche non hanno considerato la presenza delle tamponature nei piani superiori, e " nelle condizioni e stato di fatto attuale e, quindi, in assenza dei carichi di esercizio (permanenti ed accidentali)". Al contrario, il certificato deve attestare l'idoneità statica dell'immobile nella situazione ad immobile completato, con tutti i carichi di esercizio: pesi propri, permanenti massetti, pavimentazioni, tamponamenti, tramezzi, intonaco , etc.) ed accidentali, in funzione della destinazione d'uso dichiarata nel condono.

4) Nell'elaborato peritale si utilizza l'espressione " ..A meno delle zone oggetto di condono", senza specificare né individuare dette zone.

5) Gli elaborati di progetto, asseritamente " conservati dalla proprietà" non sono allegati, benchè andrebbero esibiti a conferma delle considerazioni tecniche effettuate (sic!).

6) Non risulta allegato alcun elaborato relativo alla carpenteria che dimostri il modello strutturale dell'edificio; né vi è il rilievo della struttura, dimensione fondazioni, travi, pilastri, solai, armature rilevate, numero, posizione, etc.

7) La menzionata relazione geotecnica, a firma del Dr. Vito Dimola A.1.3° della NCT 2008.

8) Non vi sono i risultati delle prove pacometriche sugli elementi strutturali; non vi è dimostrazione delle dimensioni delle strutture rilevate, del numero, della posizione e del diametro delle armature metalliche rilevate, né del loro confronto con le dimensioni di progetto (art.2 A2 – D.M. 15.05.1985).

9) I laboratori Elettrolab s.r.l. e Brainstormers s.r.l. non sono laboratori autorizzati dal Ministero LL.PP ai sensi della L. 1086/1971 e del DPR 380/2001.

10) Il certificato di idoneità statica va presentato in caso di opere abusive aventi volume complessivo superiore a 450 mc. Non vi è la dimostrazione del volume che si intende sanare, quindi si suppone superiore a 450 mc (art.1 – DM.15.5.1985).

11) La resistenza del calcestruzzo valutata con le prove sulle carote estratte non è stata confrontata con le sollecitazioni di calcolo: non vi è alcuna indicazione numerica del tecnico, sia in merito alla resistenza riscontrata in sito, né delle sollecitazioni di calcolo; non vi è alcuna dimostrazione dei calcoli effettuati, non vi è l'indicazione della resistenza caratteristica (Rck) accertata in sito e della RCK di esercizio per ogni singolo elemento strutturale (art.2 A.2 - DM.15–5.1985).

12) La resistenza delle barre di acciaio valutata con le prove sui campioni prelevati non è stata confrontata con le sollecitazioni di calcolo: non vi è alcuna indicazione numerica del tecnico sia in merito alla resistenza riscontrata in sito, né delle sollecitazioni di calcolo; non vi è alcuna dimostrazione dei calcoli effettuati, non vi è l'indicazione delle tensioni di snervamento e di rottura accertate in sito e di esercizio per ogni singolo elemento strutturale (art.2 A.2 – DM. 15.5.1985).

13) Non risulta essere stata effettuata alcuna verifica sul possesso dei requisiti strutturali per resistere alle azioni sismiche previste dalla normativa vigente NCT 2008 (art.2 B.5 – DM 15.5.1985).

Le lacune, omissioni ed imprecisioni innanzi evidenziate, comporterebbero la scarsa attendibilità della perizia di parte.

Inoltre, a seguito dell'acquisizione dell'area al patrimonio comunale, giusta nota del 6/9/2016 e la conseguente trasmissione degli atti alla Conservatoria dei registri immobiliari, l'Ente odierno resistente ha provveduto, come da comunicazione dell'8/6/2017 prot.30064, che si deposita, all'immissione in possesso e messa in opera di recinzione presso l'immobile de quo (doc.8).

Tanto anche a seguito della Determinazione del Responsabile LL.PP. del Comune di Modugno n. 417/2017 (doc.7), in cui si provvede all'affidamento dei lavori per la realizzazione di una recinzione da porre a delimitazione del fabbricato, **al fine di impedirne l'accesso nonché l'avvicinamento.**

4-<u>Sul Provvedimento di Diniego.</u>

Come già evidenziato in prime cure, i motivi di ricorso attingono solo parzialmente il provvedimento di diniego, non interessando gli altri elementi ostativi, autonomi ed indipendenti da quelli oggetto di gravame, su cui è fondato il provvedimento stesso e che, per l'effetto, si sarebbero consolidati (cd. "prova di resistenza").

Il provvedimento di diniego, come anche la comunicazione di preavviso del diniego, ripercorrono, in maniera analitica e dettagliata, tutto l'iter amministrativo della vicenda *de qua*, con particolare riferimento, per il profilo che qui ci interessa, alla circostanza, di evidenza imbarazzante, che il condono di cui alla domanda presentata nel 1986 dalla Sig.ra Cornacchioli, fosse riferito ALL'INTERO EDIFICIO e non a parti di esso e, non essendo state ultimate le opere nei termini di legge, il manufatto stesso non è condonabile. Sul punto, l'odierna appellante provvede, già in primo grado e d in fase di gravame, forse in consapevolezza di non avere altre argomentazioni valide, ad introdurre un elemento nuovo, quello della omessa considerazione, nel provvedimento, che la richiesta avesse ad oggetto una presunta "riduzione" della superficie dei piani superiori.

Tale argomentazione non ha alcun pregio, come ha avuto modo di precisare anche il giudice di prime cure nella Sentenza di rigetto. In primo luogo, risulta agevole replicare che tale "riduzione" non risulta contemplata nel provvedimento di diniego

semplicemente perché non è mai stata oggetto di domanda da parte della Cornacchioli.

L' elemento oggettivo de quo risulta, non solo dall'istanza di condono, ma anche dagli stessi atti successivi provenienti **dalla parte ricorrente** e già esibiti nel giudizio di primo grado.

Infatti, come si è già avuto modo di eccepire sul punto, trovando anche la positiva delibazione in merito da parte del Tar di Bari, in primo luogo la domanda di condono del 30.6.1986 risulta presentata con riferimento ad un edificio di 8 piani fuori terra e da 1 piano entroterra, con 56 appartamenti; inoltre, il Sig. Noviello Nicola, coniuge della Cornacchioli, con nota del 26.6.2006 prot.37248 precisava, in riferimento alla pratica di condono dell'86, che la stessa era **riferita all'intero edificio** (doc.8 della produzione del Comune di Modugno in primo grado) e non si fa riferimento alcuno a "riduzione" della superficie. Né, inoltre, tale riduzione, quale oggetto principale dell'istanza di condono, può ricavarsi dalla relazione descrittiva delle opere.

Ciò in quanto, come già ampiamente argomentato nei precedenti atti difensivi, la relazione stessa descrive l'immobile nella sua interezza, peraltro in maniera "infedele" rispetto all'effettivo stato di realizzazione, individuato come: piano interrato, adibito a parcheggio, piano terra, adibito a locali commerciali, n. 5 piani superiori già realizzati allo stato rustico, un sesto piano predisposto per il getto ed "un settimo piano a realizzarsi". La riduzione della superficie non è presente nell'istanza di condono, né vi è documentazione a supporto al fine di evidenziarne il contrario.

La "riduzione", peraltro accampata dalla ricorrente solo nel ricorso introduttivo, soccorre all'evidente necessità di motivare , in qualche modo, la proposizione dell'azione in sede giurisdizionale, pur nella consapevolezza dell'evidenza dei fatti.

Infatti, nella Sentenza gravata, il Collegio, pur evidenziando che, dagli stessi atti della Sig.ra Cornacchioli, non si fa alcun riferimento ad una riduzione della superficie da condonare, conclude evidenziando che, **a tutto voler concedere, "*anche nel caso in cui si volesse considerare condonabile una parte del manufatto, l'istanza non sarebbe comunque accoglibile, poiché essa è riferita all'intero immobile (cfr. istanza della ricorrente del 30.6.1986 ed istanza del Noviello prot.3728 del 26.7.2006) e, inoltre, la parte non realizzata (non condonabile) costituisce la parte prevalente rispetto all'intero.*"**

Del resto, come si legge nelle memorie depositate dalla ricorrente in data 30.12.2016, nel giudizio in primo grado, alla pag.2, la stessa difesa "ammette" che *i piani superiori sono privi della chiusura perimetrale.*

Pertanto, non risulta revocabile in dubbio, alla luce degli stessi atti prodotti dalla parte odierna appellante, che la domanda di condono riguardasse il fabbricato nella sua interezza, e non parti di esso, non essendo, comunque, scindibile in singole porzioni, di talchè, ***l'impossibilità di condonare la parte prevalente del manufatto si estende all'intero*** (vedi pag. 12 della Sentenza n. 191/2017).

Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha richiamato, a proposito della istanza di condono presentata dall'odierna appellante, come il Sig. Noviello Nicola, coniuge della Cornacchioli, con la citata comunicazione del 26 luglio 2007 prot.37248, precisava che la pratica di condono dell'86 aveva ad oggetto **l'intero fabbricato**, vale a dire ai piani interrato, piano terra e tutti i piani superiori.(vedi doc.3del fascicolo di parte in primo grado e pag. 12 della Sentenza n. 191/2017).

Tale elemento, oltre che smentire le teorie di parte avversa, pone in rilievo quanto rilevato correttamente dal giudice di primo grado, e cioè l'inammissibilità della richiesta di condono poichè i piani superiori, cioè dal primo primo in poi, sono privi dei muri di tamponamento.

Purtroppo, come già rilevato da questa difesa in primo grado, gli elementi , in fatto ed in diritto, rappresentati dall'Ente sono tutti **documentati** , come si evince dalla produzione

versata nel fascicolo di parte, diversamente dalle teorie di parte ricorrente che non si avvede del contenuto degli atti sussistenti, persino di quelli provenienti dalla stessa Cornacchioli, che smentiscono impietosamente quanto argomentato anche in questa sede di appello.

Oltre alla infedele dichiarazione circa la data di ultimazione delle opere, su cui controparte volutamente tace, sussiste dichiarazione infedele anche con riferimento alla descrizione dello stato di realizzazione dell'opera abusiva.

Infatti, come riportato innanzi, nella relazione si dichiara che i primi 5 piani sono realizzati allo stato rustico.

Purtroppo, *l'esecuzione del "rustico"*, quale elemento oggettivo rilevante ai fini della condonabilità di un manufatto, *è da intendersi come la muratura di tamponatura priva di rifiniture "*[5].

Ciò che si ha dinanzi, è esclusivamente uno scheletro dell'immobile, non certo la realizzazione di un rustico.

Pertanto, il Comune resistente, nel provvedimento di diniego, nulla ha ignorato, bensì si è attenuto a ciò che era oggetto dell'istanza di condono.

In realtà, ciò che risulta di principale importanza è che, sia il provvedimento di diniego, sia la Sentenza di rigetto della domanda della ricorrente, muovono dall'identico presupposto che, anche nel caso in cui si volesse considerare condonabile una parte del manufatto (quella, cioè completa della muratura di tamponamento), l'istanza non sarebbe , comunque, accoglibile, poiché la domanda è riferita all'intero immobile e, soprattutto, la parte non realizzata (*rectius* non condonabile), costituisce la parte prevalente rispetto all'intero.

---

[5] Cassazione Penale , sentenza 2.12.2008 n. 10082

5— Sulla nozione di "tompagnamento"..

Parte avversa, nei propri atti, provvede a fornire una nozione di "tompagnamento" quale *conditio sine qua non* per l'ammissibilità della domanda di condono.

Così, infatti è.

Non vi è alcun equivoco, in cui, a dire di controparte, sarebbe "caduto il TAR", poiché ciò che è oggetto di condono è l'immobile così come descritto dalla stessa Cornacchioli, in cui si parla di **5 piani realizzati allo stato rustico (in realtà scheletro), il sesto gettato ed il settimo a realizzarsi**.

Quindi, il dato oggettivo incontrovertibile è che i piani superiori non sono stati realizzati. Né può argomentarsi che gli stessi, benchè in forma di scheletro, siano stati realizzati in forma della licenza edilizia volturata dalla Sig.ra Fiore al Noviello, con il citato atto del 1973 poiché, come detto già negli atti difensivi dell'Ente in prime cure, a tale data detta licenza era già scaduta.

Pertanto, anche sotto tale profilo, non può accedersi all'argomentazione di parte avversa secondo cui " i piani superiori non sono abusivi", poiché, *ex adverso*, non solo gli stessi sono stati realizzati senza titolo abilitativo ,essendo la precedente licenza già scaduta, **ma neanche ultimati** e, soprattutto, oggetto dell'istanza di condono del 1986.

Resta da comprendere come mai, allora, la ricorrente abbia presentato un'istanza di condono, riferita all'intero stabile se, come afferma la sua difesa, la riduzione delle superfici non necessita di tale procedimento.

Diversamente da quanto assume la ricorrente, dalla istanza di sanatoria, è chiarissimo che la richiesta di condono sia riferita all'intero immobile, come ribadito anche dallo stesso Sig. Noviello Nicola nella citata nota del 2006.

Per completezza, quale ulteriore supporto alla legittimità del provvedimento gravato, si rappresenta che la realizzazione delle mura di tamponamento è essenziale anche ai fini dell'individuazione dell'ultimazione dell'opera di cui si chiede il condono.

In questo ambito, ci troviamo dinanzi a diverse dichiarazioni infedeli, circa la data di ultimazione delle opere: nell'istanza di condono la Cornacchioli dichiara che le opere sono state ultimate nel 1972 (ma così non è), nella successiva dichiarazione, addirittura resa con dichiarazione sostitutiva di notorietà, la medesima ricorrente dichiara che le opere sono state ultimate nel 1978.

Il dato storico, ed oggettivo, ostativo all'accoglibilità dell'istanza di condono, é che le opere non sono mai state ultimate.

L'art. 31 L. 47/85, in tema di sanatoria delle opere abusive, espressamente prevede che:

" Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983....

Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti ed a quelle non destinate a residenza, quando esse siano state completate funzionalmente".

Per evitare ulteriori interpretazioni "innovative" di controparte, risulta agevole comprendere che, per edifici già esistenti, la norma si riferisce a quelli già realizzati nella loro interezza, vale a dire completi nei loro elementi essenziali (non é questo il nostro caso), laddove le opere **interne siano state completate funzionalmente.**

Essendo dinanzi ad uno scheletro, con cinque piani recanti esclusivamente pilastri ed il sesto e settimo piano neanche esistenti, non si ravvisano possibilità di esecuzione di opere "interne".

Pertanto, dalla mera applicazione della normativa di riferimento, appare evidente la non condonabilità dell'immobile, per difetto dei presupposti essenziali: la data di ultimazione delle opere, che non é dato evincere da alcun elemento , anche in conseguenza delle "diverse" date fornite, di volta in volta, dalla Cornacchioli; l'insussistenza stessa del concetto di "ultimazione" dell'opera, poiché inesistente la muratura di tamponamento per tuti i piani superiori.

Sul punto, per la giurisprudenza consolidata, nelle questioni in materia edilizia, ricade sul privato interessato l'onere di provare la data di ultimazione delle opere abusive.

Ciò in quanto, ai fini del rilascio del condono, *per le opere di cui è controversa l'avvenuta ultimazione entro il termine finale previsto , la P.A. deve valutare tutti gli elementi forniti dal privato, tuttavia, laddove non risulti alcun univoco ed oggettivo elemento da cui possa evincersi la data di effettiva ultimazione delle opere abusive, la P.A. deve respingere l'istanza di condono.* [6]

Pertanto, nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno che il privato non abbia dato alcuna prova della data di effettiva ultimazione dei lavori, se non con dichiarazioni contraddittorie e mendaci, puntualmente rilevate dalla difesa dell'Ente e, soprattutto, nel provvedimento di diniego.

---

[6] Tar Lazio, Latina, sentenza 27.10.2015 n. 677; conforme a CdS, Sez.V sentenza 27.12.2011 n. 6861; TAR Toscana, Firenze, sentenza 16.4.2012 n. 720

6— Sull'applicabilità dell'art. 40 L. 37/45.

In merito alla invocata applicazione dell'art. 40 L. 47/85, circa la sussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio – assenso, il Giudice di primo grado ha decisamente escluso tale configurabilità per fatti addebitabili alla medesima odierna ricorrente, atteso l'intervenuto deposito, da parte di quest'ultima, di documentazione contraddittoria ed incompleta, oltre che errata in ordine alla data di ultimazione dei lavori (vedi pag. 15 della Sentenza n. 191/2017).

Per giurisprudenza pacifica di Codesto Ecc.mo Collegio, riportata nella Sentenza oggetto del presente giudizio di appello, il silenzio – assenso non può ravvisarsi in assenza dei presupposti espressamente previsti nell'art.35 L. 47/85 e, soprattutto, laddove manchi una documentazione completa di tutti glie elementi richiesti nel predetto articolo di legge.(Cosn. Stato, Sent.15.11.2016 n. 4706).

7- Sulla data di ultimazione delle opere.

La non condonabilità del manufatto emerge in tutta la sua evidenza **nella omessa ultimazione delle opere nei termini di legge.**

Come rilevato nella Sentenza oggetto del presente gravame (vedi pag.9 e 10), il manufatto non risulta condonabile poiché, "*ai sensi dell'art.31 L. 47/85, possono conseguire la concessione in sanatoria solo le opere abusive* ***ultimate*** *alla data dell'1° ottobre 1983. Recita il secondo comma della disposizione in commento : " Ai fini della disposizione del comma precedente sin intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura... Tale dispositivo prescrive, dunque, che l'opera abusiva, per essere ammessa a sanatoria, debba essere già eseguita, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali, fra le quali vanno ricomprese le tamponature, in quanto determinanti per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna.*"

Da quanto documentalmente provato dall'Ente, da ultimo con Verbale di sopralluogo del 17.4.2014, emerge in modo incontestabile come, **alla data del 1° ottobre 1983** il manufatto **non era realizzato,** poiché privo della copertura e muri di tamponamento; inoltre, come rileva sempre il Collegio in prime cure, la stessa odierna ricorrente, in due atti diversi, dichiara , in un primo momento, che la data di ultimazione delle opere risale al 1972 e, in un secondo atto (cioè la dichiarazione del 30.5.2007), dichiara che le opere sono state ultimate nel 1978.

Purtroppo, da quanto documentato, anche con produzione fotografica, non risulta vera né la prima data, né la seconda, tanto che lo stesso Tribunale Amministrativo, oltre che rigettare integralmente la domanda, provvede a trasmettere gli atti alla Procura ai sensi dell'art. 331, comma 4 , c.p.p.

Sulla istanza cautelare.

Dall'esame della Sentenza gravata, ampiamente motivata, nonché dalle argomentazioni e documentazione di parte dell'Ente, versata in atti del giudizio in prime cure, emergerebbe l'assoluta assenza del requisito del *fumus boni iuris* in capo alla odierna appellante.

L'infondatezza delle ragioni poste a fondamento delle doglianze espresse nella domanda introduttiva, nonché le motivazioni poste alla base della pronuncia di rigetto del Tribunale Amministrativo di Bari, Sezione Terza, di non condonabilità del manufatto abusivo per assenza dei presupposti di legge, nonché per mendacità delle dichiarazioni inerenti la data di ultimazione dei lavori (ad oggi mai ultimati), non consentono di poter formulare una presunzione di diritto in capo all'odierna appellante, difettandone i presuppposti.

Sul periculum in mora, poi, del pari insussistente è il pregiudizio lamentato dall'appellante, anzi, risulterebbe sussistente un pericolo grave in danno dell'Ente, e della collettività, laddove Codesto Ecc.mo Collegio dovesse concedere l'istanza cautelare invocata.

Infatti, in primo luogo, a seguito degli effetti del giudizio di prime cure, l'Ente ha già adottato provvedimenti di accertamento della pericolosità del manufatto , come da verbale di sopralluogo del 2.5.2014 prot. 20481 (doc.1).

A seguito di tale accertamento, il Sindaco, con propria Ordinanza del 6.5.2017 prot.20903 ha provveduto a disporre interventi edilizi di messa in sicurezza dell'immobile de quo (doc.2).

Con Verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del 21.6.2016 prot.30661 (doc.3), veniva accertato l'inadempimento della Cornacchioli e, per l'effetto, si provvedeva, con provvedimento del 5.9.2016 prtot.47010 all'acquisizione dell'area al patrimonio comunale (doc.4) ed alla conseguente nota di trasmissione alla Conservatoria dei registri Immobiliari del 6.9.2016 oprot.47213 (doc.5).

Con Deliberazione n. 100 del 27/9/2016 l'Amministrazione Comunale ha adottato atto di indirizzo per l'attivazione delle procedure amministrative necessarie per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'immobile (doc.6), conferendo all'uopo espresso mandato al Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio Immobiliare dell'Ente.

Con Determinazione n. 417/2017 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha provveduto all'affidamento dei lavori di realizzazione di una recinzione a protezione dell'immobile di che trattasi (doc.7).

Il tutto a cura e spese dell'Ente, attesa l'avvenuta acquisizione dell'area al patrimonio comunale, per i motivi e provvedimenti innanzi indicati.

Da ultimo, con comunicazione dell'8/6/2017 prot.30064, è stata comunicata alla parte avversa l'immissione in possesso e messa in opera di recinzione presso l'immobile oggetto del giudizio, con svolgimento delle operazioni relative fissato per il 19.06.2017, ore 9.30, presso l'immobile stesso (doc.8).

Dette operazioni si sono regolarmente svolte nella data indicata, come da verbale di immissione in possesso ed allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi (doc.9).

Da tanto ne discende l'insussistenza dei presupposti per l'invocata tutela cautelare da parte dell'odierna istante, evidenziandosi, per converso, l'esigenza di garantire la tutela della pubblica incolumità, già attivata dal Comune con i menzionati atti e provvedimenti, che verrebbe vanificata in caso di sospensione degli effetti della Sentenza, consentendo il perdurare della situazione di pericolosità dovuta dallo stato di evidente degrado del manufatto abusivo.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, la sottoscritta, in qualità di difensore del Comune di Modugno,

CHIEDE

Che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia:

- preliminarmente rigettare la tutela cautelare invocata, per palese insussistenza del fumus boni iuris, alla luce delle motivazioni in fatto e diritto, su cui è basata la pronuncia di prime cure, nonché per difetto del periculum in mora, paradossalmente sussistente in capo all'Ente odierno resistente/appellato, per le motivazioni tutte innanzi rappresentate.
- rigettare il ricorso proposto dalla Sig.ra Cornacchioli, e, per l'effetto, confermare la Sentenza del Tar Puglia – Bari, Sezione 3 n. 191/2017 attesa l'infondatezza dei motivi di gravame e la piena legittimità della pronuncia adottata in primo grado;

alla luce delle motivazioni esposte in narrativa;

Con vittoria delle spese e competenze di giudizio.

Si fa integrale richiamo a tutta la documentazione già versata in atti nel giudizio di primo grado e si depositano, in questa sede documenti come da separato indice.

MODUGNO - ROMA, 21 GIUGNO 2017 *Avv. Cristina Carlucci*

CITTA' DI MODUGNO

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

CONFERISCO MANDATO

all'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. VI, in Roma, avverso il ricorso proposto dalla Sig.ra Cornacchioli Rosa per la riforma della Sentenza n. 191/2017 resa dal TAR Puglia – Bari, Sez.III, a definizione del giudizio Rg.589/2016, nonché di presentare memorie, istanze, impugnazioni incidentali, di conciliare e transigere, ratificando sin d'ora il suo operato.

Eleggo domicilio in Roma alla via di Monte Fiore n. 22 (Studio Avv. Renzo Cuonzo) presso lo studio del costituito procuratore.

Modugno, 21 giugno 2017

Dott. Nicola Magrone

E' autentica

Avv. Cristina Carlucci

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, nella sua qualità di difensore del Comune di Modugno, mediante apposizione della firma digitale,

ATTESTA

che la presente copia per immagine su supporto informatico contenente la procura alle liti è conforme all'originale redatto in origine in forma cartacea.

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Al signor Sindaco

Al signor Segretario Generale

VERBALE DI SOPRALLUOGO

L'anno duemilaquattordici, addì due del mese di maggio, alle ore nove e trenta circa, in Modugno, presso gli Uffici del Comando in intestazione, è stato redatto verbale riferito al sopralluogo esperito in data 17 aprile 2014 alle ore 10.30 circa il località Borgata Cecilia presso l'immobile in stato di abbandono insito nel quadrilatero compreso tra le vie Ancona - Pordenone - Via Canne della Battaglia e lato suolo confinante, alla presenza del Sindaco di Modugno dott. Nicola MAGRONE, del Responsabile del Settore Legale Avv. Cristina CARLUCCI, del Responsabile dei LL.PP. Arch. Donato DINOIA, del Responsabile dell'Urbanistica Arch. Francesca SORRICARO, dello scrivente Comandante della Polizia Locale Magg. Dott. Antonio PERCHIAZZI e del signor Nicola NOVIELLO in rappresentanza della società South Investment Company Estabilishment, si è proceduto ad un sopralluogo onde verificare le condizioni tecnico - strutturali dell'immobile in questione.

Il sopralluogo ha consentito di rilevare che ***il predetto fabbricato a rustico, composto da piano interrato, piano terra e nr. 5 piani fuori terra, privo sia di muratura di tompagno che di tramezzature interne, censito al Fg.5 particella 802***, risulta in condizioni strutturali ammalorate per disgregazione superficiale del conglomerato, ossidazione delle armature metalliche esistenti, rottura diffusa delle pignatte dei solai in latero-cemento ai vari piani e degli aggetti, nonché residui di struttura lignea su diversi pilastri dell'ultimo impalcato, il tutto sottoposto a fenomeni degenerativi dovuti ad attacchi fisici e chimici per la prolungata esposizione, da circa 40 anni, agli agenti atmosferici e parte all'ambiente circostante;

All'interno della struttura a piano terra, alla presenza del signor Noviello Nicola che, ne ha consentito l'accesso, è stato rilevato il deposito di macchine ed attrezzature di cantiere, suppellettili vari, diverse decine di supporti in legno per videogiochi privi di apparecchiature elettroniche, alcuni pneumatici usati, nonché ristagno di acqua piovana sul pavimento dovuto ad infiltrazione dal sovrastante solaio.

Per il predetto materiale necessita apposito piano di recupero, trattandosi sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali; per quest'ultimi attraverso ditta autorizzata al trasporto, previa compilazione del formulario di identificazione, necessita il conferimento in apposita discarica autorizzata.

Sulla fascia sterrata perimetrale all'immobile "de quo", in precarie condizioni di sicurezza e priva di opportuna delimitazione, è stata rilevata la presenza di veicoli in sosta a ridosso dell'immobile in parola.

Pertanto, poiché il Comune è obbligato ad assicurare l'incolumità pubblica e privata delle persone, si rendono necessari i seguenti interventi:

- la messa in sicurezza dell'immobile attraverso l'esecuzione di idonea recinzione perimetrale con palizzata e struttura in materiale ligneo e/o lamiera grecata, progettata ed asseverata da tecnico abilitato, sul quadrilatero compreso tra le vie Ancona - Pordenone - Via Canne della Battaglia e lato suolo confinante;
- l'esecuzione di opere provvisionali ed urgenti finalizzate alla rimozione di parti pericolanti e puntellamento di strutture in imminente pericolo di crollo;
- lo sgombero del fabbricato dai veicoli, natanti e dal materiale sopra descritto.

Infine, si rende necessaria l'adozione di immediata Ordinanza Sindacale di messa in sicurezza del fabbricato di cui sopra nei confronti della signora CORNACCHIOLI Rosa, nata a Conversano(BA) il 01.12.1945 e residente a Bari in Via Celentano n .25, in qualità di Legale Rappresentante della società "South Investment Company Estabilishment (Società, Organizzazioni ed Enti costituiti all'Estero non altrimenti classificabili)" con sede legale e domicilio fiscale in Bari alla via Celentano n .25, senza pregiudizio dell'azione penale, in particolare per quanto disposto dall'art. **677 del Codice Penale** (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina).

Modugno, lì 02 maggio 2014

Il Responsabile Servizio 5°	Il Responsabile Servizio 4°	Il Comandante
LL.PP. - Manutenzioni	Assetto del Territorio - Urbanistica	Corpo di Polizia Locale
Arch. Donato DINOIA	Arch. Francesca SORRICARO	Magg. Dott. Antonio PERCHIAZZI

Via Maranda, 52 - tel. 080.5865300 - fax 080.5865406 - 70026 Modugno (BA)
Pec: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it - sito web istituzionale: www.comune.modugno.ba.it

DOC. 2

CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)
Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

CITTA' DI MODUGNO
CODICE IPA C_F262
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. 0020903
del 06/05/2014

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

INTERVENTI EDILIZI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE

IL SINDACO

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento, in forza dell'art. 54 comma 2 D. Lgs. 267/2000, trattandosi di atto finalizzato alla prevenzione ed eliminazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità delle persone.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 54 comma 2 prefato, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibil' ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, potendosi valere, per l'esecuzione dei relativi ordini, ove occorra, dell'assistenza della forza pubblica.

VISTO e richiamato "***per relationem***" a fondamento del presente provvedimento il sopralluogo in data 17.04.2014, da parte del Responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio - Urbanistica, del Responsabile del Servizio 5 - LL.PP. e Manutenzioni e del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che ha consentito di rilevare che ***il fabbricato a rustico sito in Modugno (BA) tra le vie Ancona - Pordenone e Canne della Battaglia, composto da piano interrato, piano terra e nr. 5 piani fuori terra, privo sia di muratura di tompagno che di tramezzature interne, censito al Fg.5 particella 802***, risulta in condizioni strutturali ammalorate per disgregazione superficiale del conglomerato, ossidazione delle armature metalliche esistenti, rottura diffusa delle pignatte dei solai in latero-cemento ai vari piani e degli aggetti, nonché residui di struttura lignea su diversi pilastri dell'ultimo impalcato, il tutto sottoposto a fenomeni degenerativi

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SINDACO

dovuti ad attacchi fisici e chimici per la prolungata esposizione, da circa 40 anni, agli agenti atmosferici e parte all'ambiente circostante.

ATTESO CHE all'interno della struttura a piano terra, alla presenza del signor Noviello Nicola che ha consentito l'accesso, è stato rilevato il deposito di macchine ed attrezzature di cantiere, suppellettili vari, diverse decine di supporti in legno per videogiochi privi di apparecchiature elettroniche, alcuni pneumatici usati, nonché ristagno di acqua piovana sul pavimento dovuto ad infiltrazione dal sovrastante solaio;

CHE per il predetto materiale necessita apposito piano di recupero, trattandosi sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali; per quest'ultimi attraverso ditta autorizzata al trasporto, previa compilazione del formulario di identificazione, necessita il conferimento in apposita discarica autorizzata

CONSTATATO CHE sulla fascia sterrata perimetrale all'immobile "de quo", priva di opportuna delimitazione e prospiciente il ciglio stradale, è stata rilevata la presenza di veicoli in sosta a ridosso dell'immobile in parola;

DATO ATTO CHE si rende necessaria ed improcrastinabile la messa in sicurezza dell'immobile e che il Comune, essendo obbligato ad assicurare l'incolumità pubblica, deve provvedere all'adozione, in via immediata ed urgente, di misure contingibili a tutela dell'incolumità pubblica e privata, finalizzate ad inibire l'accesso e l'utilizzo, a qualunque titolo della struttura di cui ai punti precedenti.

RICHIAMATO l'art. 24 del Regolamento Edilizio Comunale (REC) secondo il quale <ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente, eseguendo, altresì, lavori di manutenzione che, se non eseguiti, vengono ordinati dal Dirigente - Responsabile che, in difetto, provvede d'ufficio in danno, in conformità con la normativa vigente.

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SINDACO

VALUTATO che è doveroso adottare ordinanze di necessità, non solo per rimuovere **gravi pericoli** che costituiscono una minaccia attuale e contingente ma, anche per prevenire quelli che configurano una minaccia anche solo potenziale (**Consiglio di Stato, sentenza n. 4227/2013).**

RITENUTO che il cosiddetto ***"Principio di Precauzione"*** fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti finalizzati alla prevenzione dei rischi potenziali per la Sanità Pubblica, per la Sicurezza e per l'Ambiente.

A CONSOLIDAMENTO di tale tesi, il TAR Emilia - Sezione di Parma con la sentenza n. 330/2011 chiarisce il requisito dell'**urgenza** che contraddistingue i provvedimenti sindacali, precisando che: < il potere sindacale è riferito al pericolo in sé e non al fattore causale del rischio, per cui, anche quando il predetto potere è esercitato per risolvere o finanche per iniziare ad affrontare una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, anche se non nell'immediatezza temporale del fattore che ha provocato il rischio, tuttavia, il potere è esercitato entro i limiti della citata disposizione; la ratio, infatti, è quella di assicurare un elevato grado di tutela alla "**Sicurezza Urbana**"

RITENUTA la piena sussistenza, in mancanza di ulteriori provvedimenti, delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, così come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 15 della Legge n. 225/1992, risultanti prevalenti rispetto alla tutela del diritto di godimento pieno ed esclusivo del diritto alla proprietà del privato.

RITENUTO, peraltro in conformità di consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'esercizio da parte della Pubblica Amministrazione di attività vincolata derivante dalla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per cui non può ravvisarsi alcuno spazio

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SINDACO

utile per un'eventuale cooperazione da parte del soggetto inciso, non sia necessario, né possibile, il preavviso circa l'avvio del procedimento di cui all'art. 7 L. 241/1990;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 54 comma 4°;
- la L. 241/1990;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento Edilizio Comunale (REC)

ORDINA

alla Società **South Investment Company Estabilishment** (Società, Organizzazioni ed Enti costituiti all'Estero non altrimenti classificabili, con sede dell'Amministrazione od oggetto principale in Italia, in qualità di proprietaria C.F.:93020400722 - con Sede Legale e domicilio fiscale in Via Celentano nr.25 Bari, di cui risulta essere Rappresentante la Sig.ra CORNACCHIOLI Rosa, nata a Conversano(BA) il 01.12.1945 e residente a Bari in Via Celentano nr.25 C.F. CRNRSO45T41C975E;

LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE, CON I SEGUENTI INTERVENTI:

1. In via immediata, comunque, **nel termine di 7 gg. dalla ricezione della presente**, lo sgombero del fabbricato dal materiale depositato a qualsiasi titolo nella struttura a piano terra e interrato;
2. La esecuzione "**Ad Horas**" di recinzione perimetrale con palizzata e struttura in materiale ligneo e/o lamiera grecata, progettata ed asseverata da tecnico abilitato, sul quadrilatero compreso tra le vie Ancona - Pordenone - Via Canne della Battaglia e lato suolo confinante;
3. La esecuzione, **entro e non oltre 7 gg. dalla ricezione della presente,** di opere provvisionali ed urgenti quali: la rimozione di parti pericolanti e puntellamento di strutture in imminente pericolo di crollo;

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SINDACO

4. la nomina di tecnico abilitato che sovrintenda e diriga le operazioni di cui sopra.

AVVERTE

che in caso di mancato adempimento si procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 54 comma 7° del D. Lgs 18 agosto 2000, nr.267, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, in particolare per quanto disposto dall'art. **677 del Codice Penale** (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina).

DISPONE ALTRESI'

a). l'obbligo per chiunque ne abbia il dovere di fare osservare la presente;

b). la pubblicazione della presente, omessi i dati personali tutelati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, all'Albo Pretorio Informatico Online del Comune di Modugno, per giorni 15 (quindici) consecutivi;

c). la comunicazione della presente alla Prefettura di Bari, al Comando Stazione Carabinieri di Modugno, Comando di Polizia Locale di Modugno, competenti per territorio.

INFINE RENDE NOTO CHE:

ai sensi dell'articolo 3 L. 241/1990 e s.m.i. contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni, con termini decorrenti dalla comunicazione: A) Ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia di Bari, nel termine di giorni trenta; B) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia nel termine di giorni sessanta; C) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi;

Ai sensi dell'art. 7 comma 2° D. Lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che: A) le finalità cui sono destinati i dati eventualmente trattati ineriscono provvedimento contingibile e urgente ex art. 54 D. Lgs. 267/2000 a tutela della incolumità pubblica; le modalità di trattamento, ivi compresa la pubblicità, consistono nella gestione dei dati finalizzata all'esecuzione del provvedimento a tutela dell'incolumità pubblica ai sensi della

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SINDACO

normativa vigente; B) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, le autorità pubbliche cui è demandata la sorveglianza in ordine all'esecuzione del provvedimento, ivi compresi i soggetti privati eventualmente individuati come esecutori in sostituzione dell'interessato; 2) i soggetti proprietari; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D. Lgs. 196/2003.

L'Autorità competente è il Comune di Modugno (BA), con sede in Piazza Del Popolo Nr.16 cap. 70026 (BA); pec: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

- Ufficio in cui prendere visione degli atti e informazioni: Servizio 4° Assetto del Territorio - Urbanistica Edilizia Privata - Via Rossini nr. 49 cap. 70026 Modugno (BA).

Dalla Residenza Municipale, lì 05 maggio 2014

CITTA' DI MODUGNO

Il Sindaco
Dott. Nicola MAGRONE

Doc. 3

CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F282 - - - 2016-06-21 - 0033661
Prot.Generale n: 0033661 P
Data: 21/06/2016 Ora: 17.05
Classificazione:

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F282 - - 1 - 2016-07-12 - 0037973
Prot.Generale n: 0037973 P
Data: 12/07/2016 Ora: 14.13
Classificazione:

Modugno, lì 21 Giugno 2016

Al Responsabile Servizio 4
Assetto del Territorio

Al Responsabile Servizio 5
Assetto del Territorio

Al Signor Sindaco

All'Assessore Urbanistica e
Edilizia Privata

All'Assessore alla polizia Locale

Al Comandante della polizia Locale

loro sedi

OGGETTO: Sopralluogo immobile sito in Modugno (BA) in Via Pordenone -angolo Via Ancona e Via Canne della Battaglia (Q.re Cecilia) di proprietà della società "South Investments Company Establischment S.I.C.E." cod. fisc.: 93020400722, con sede legale in Bari alla Via Celentano 25, rappresentante legal la sig.ra Comacchioli Rosa, nata a Conversano (BA) l'1/12/1945, cod. fisc. CRN RSO 45T41 C925E, in catasto al Fg.5 ptc. 802.

VERBALE DI INOTTEMPERANZA.

A seguito di disposizione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ex art.31, comma 2, del D.P.R. 380/2001 "Disposizione di ripristino dello stato dei luoghi (art.31, 2° comma, del D.P.R. 06.06.2001 nr.380/2001) in atti al n.prot. 9892 del 25/02/2016" e alla precedente comunicazione in atti al n. prot. 51156 del 21/10/2015 di messa in sicurezza dell'immobile, i sottoscritti Geom. Nicola Miccolis e M.llo magg. Raffaele Alberotanza, alle ore 15,30 circa del 21.06.2016, si sono recati presso l'immobile in oggetto, accertando, come da servizio fotografico agli atti di questo Ufficio, che non è stato dato corso alla demolizione e alla messa in sicurezza dell'immobile sito in Modugno (BA) in Via Pordenone - angolo Via Ancona e Via Canne della Battaglia

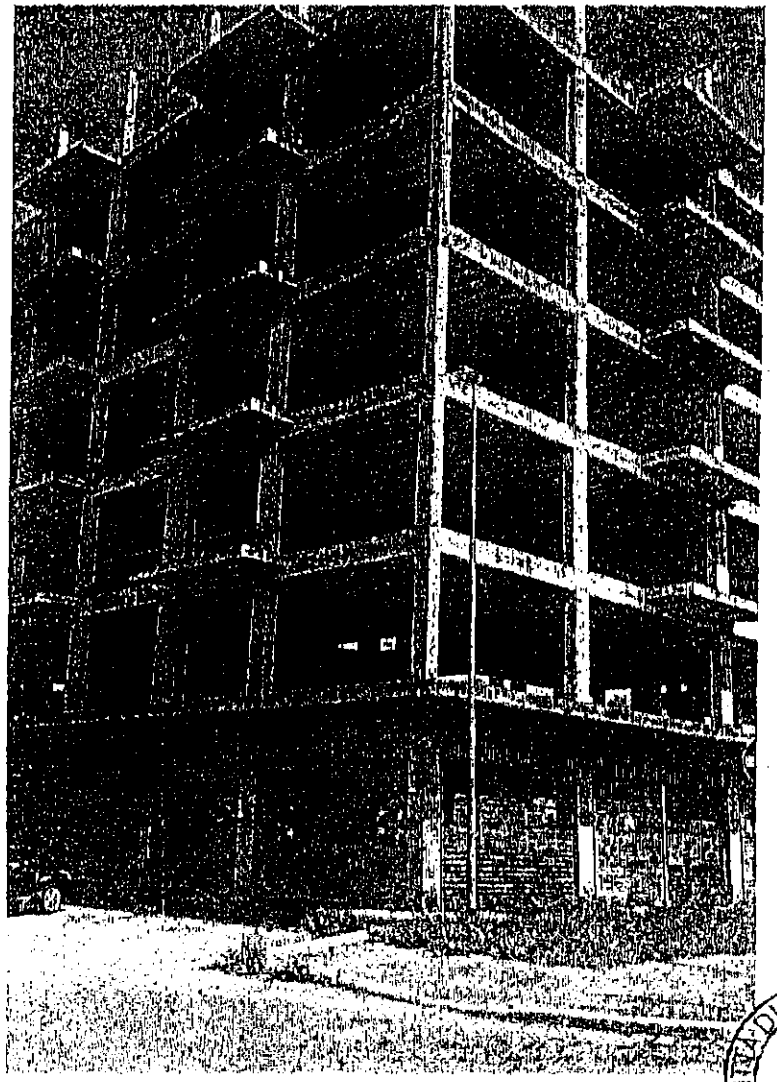

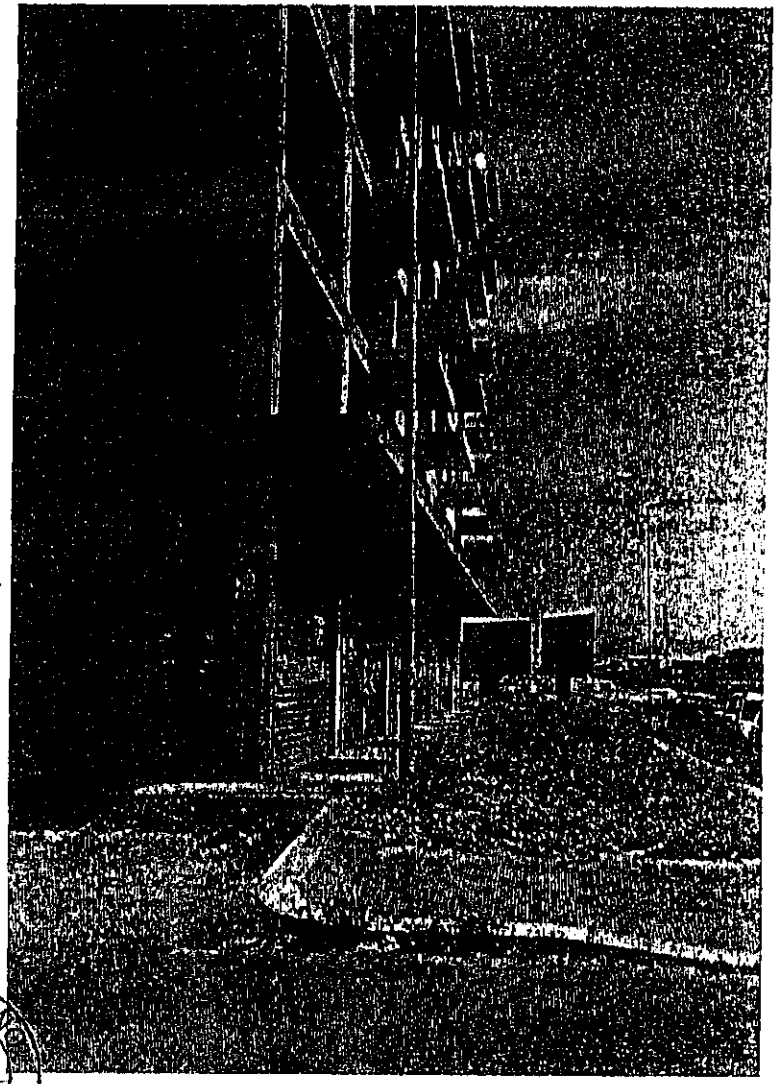

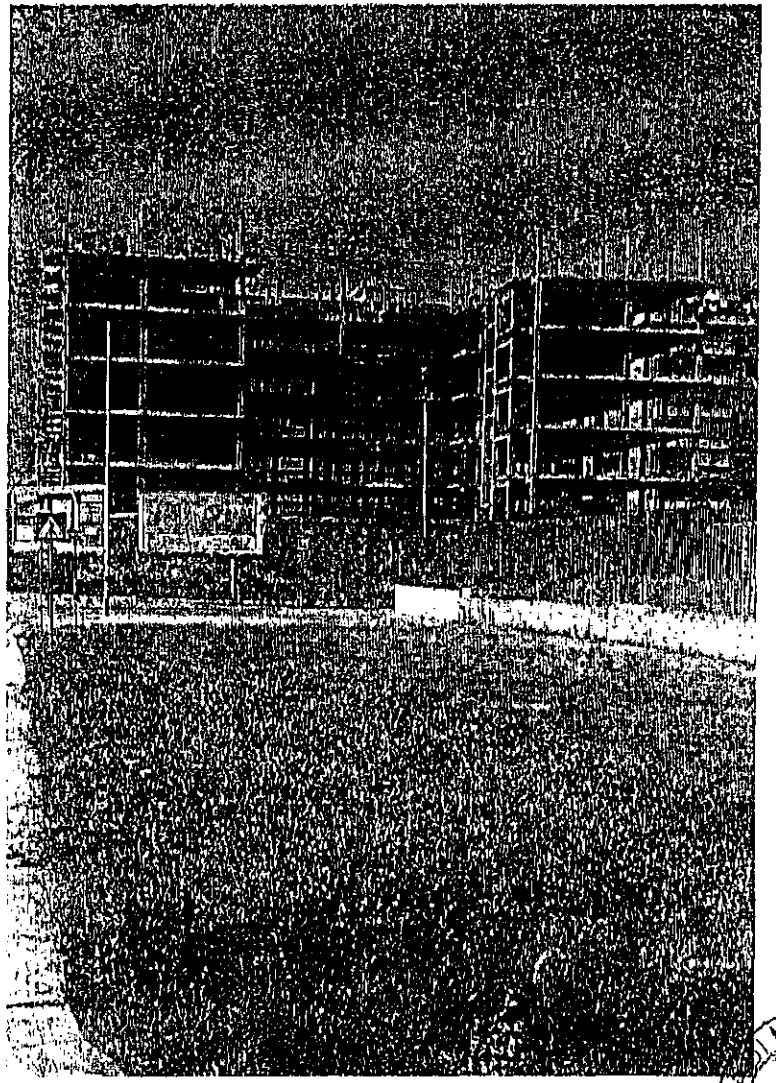

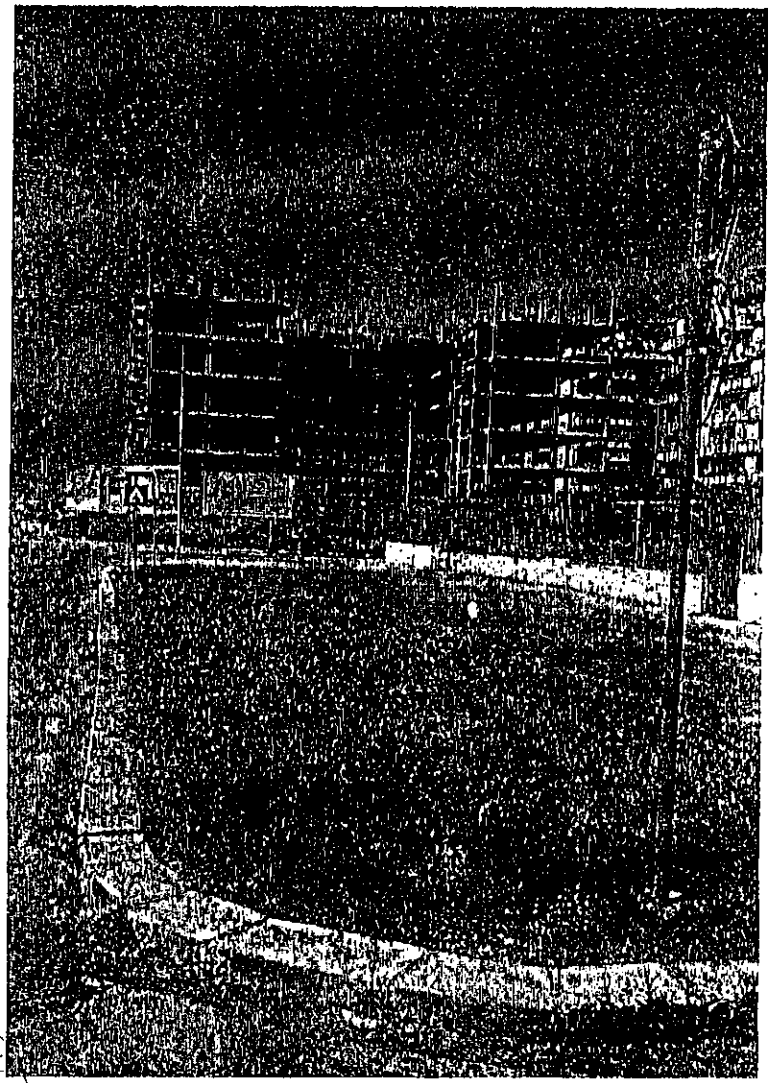

CITTÀ DI MODUGNO
II Settore

21 GIU 2016

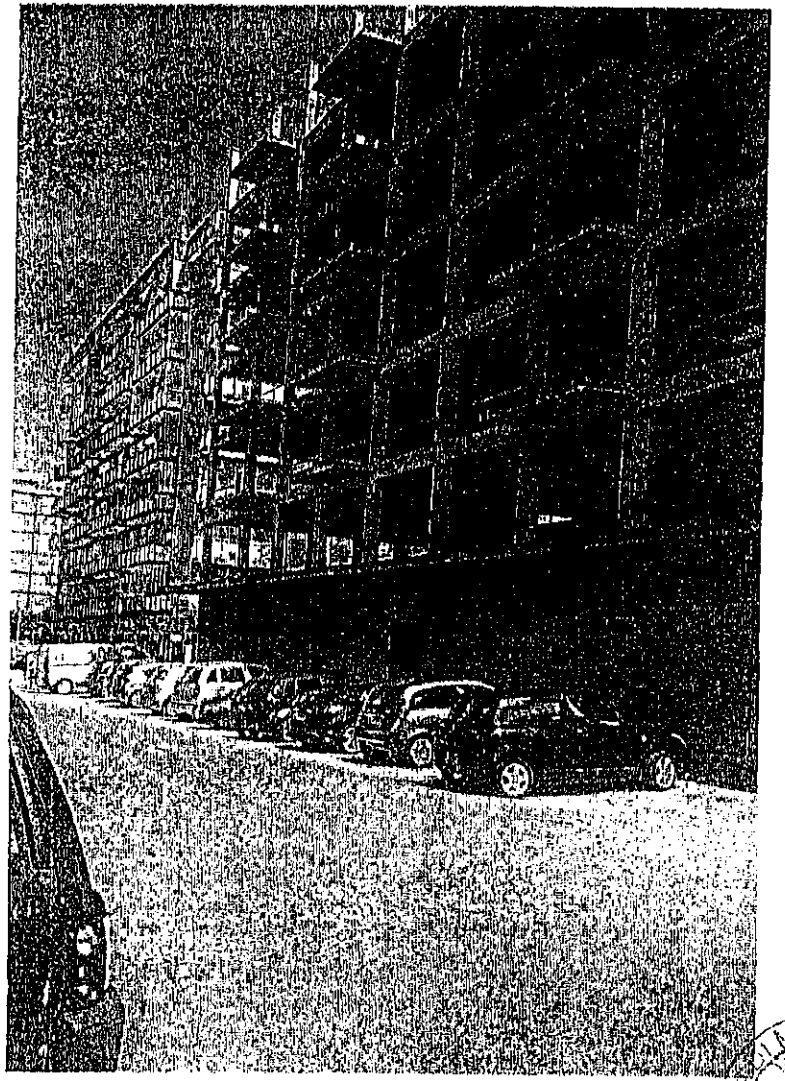

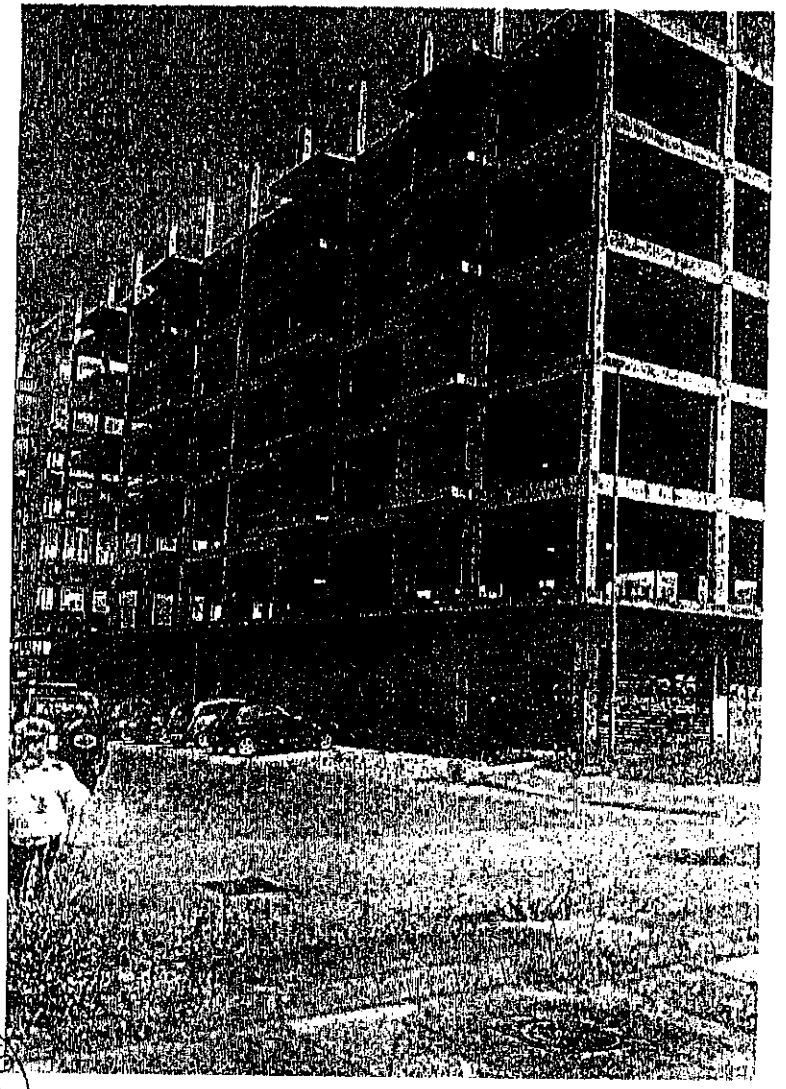

21 GIU 2016

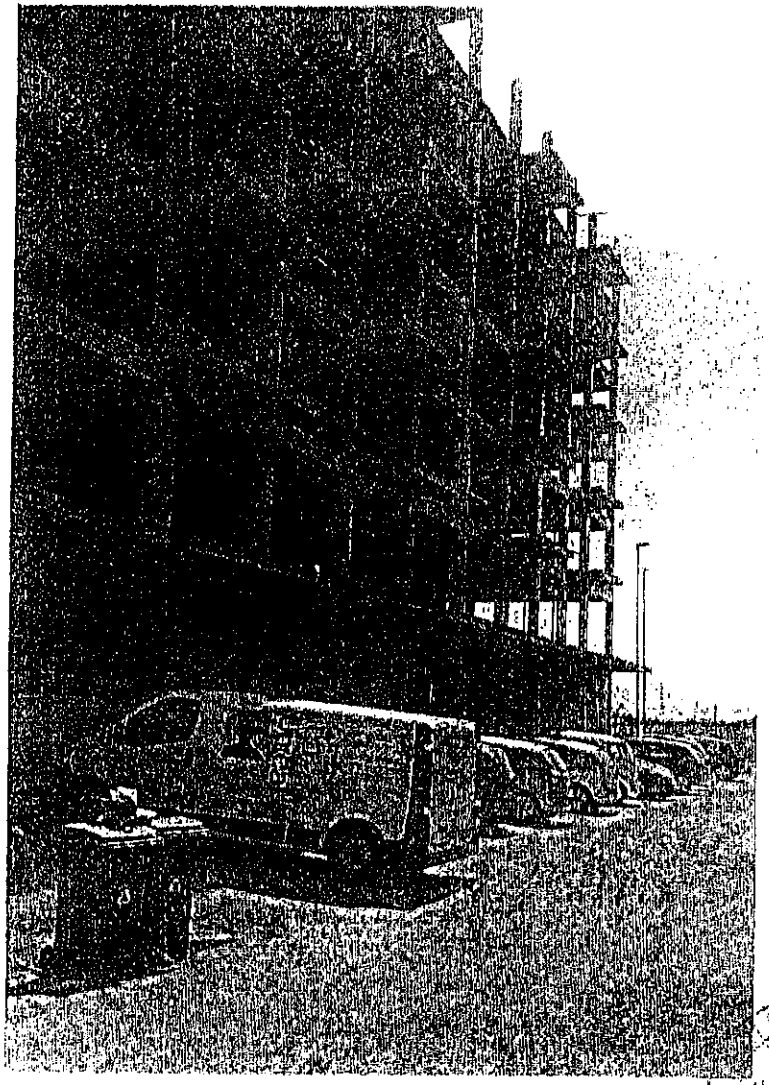

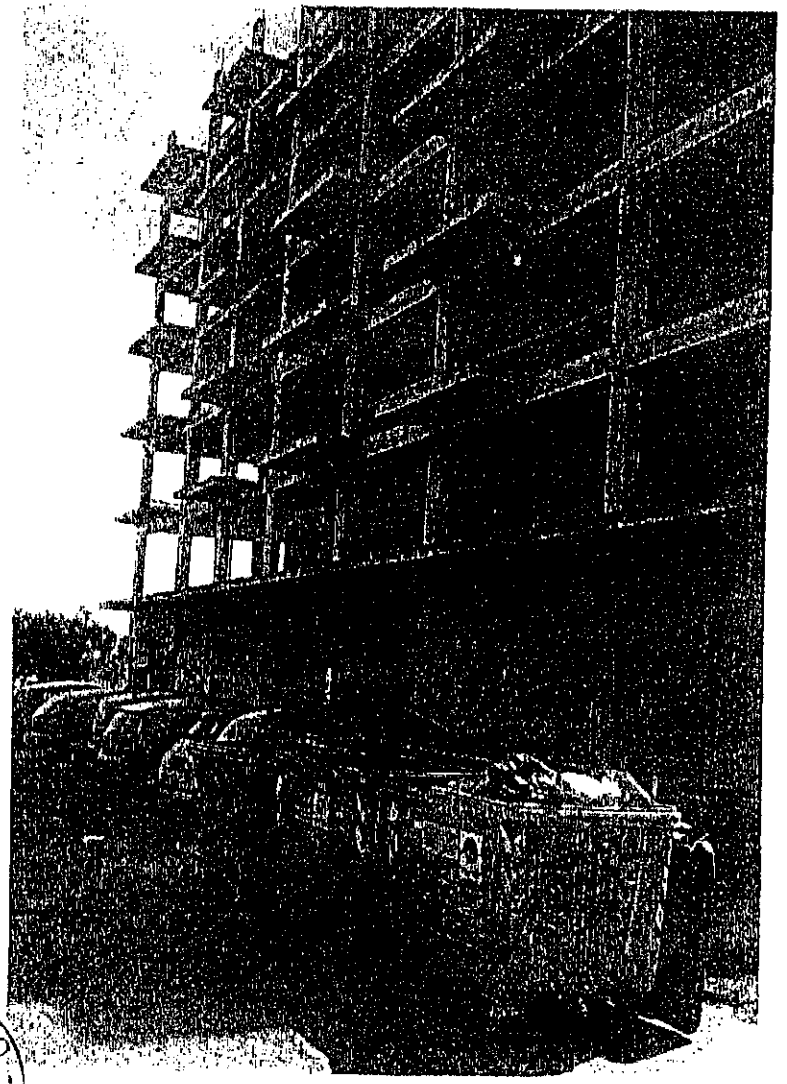

MODUGNO

2 1 GIU 2006

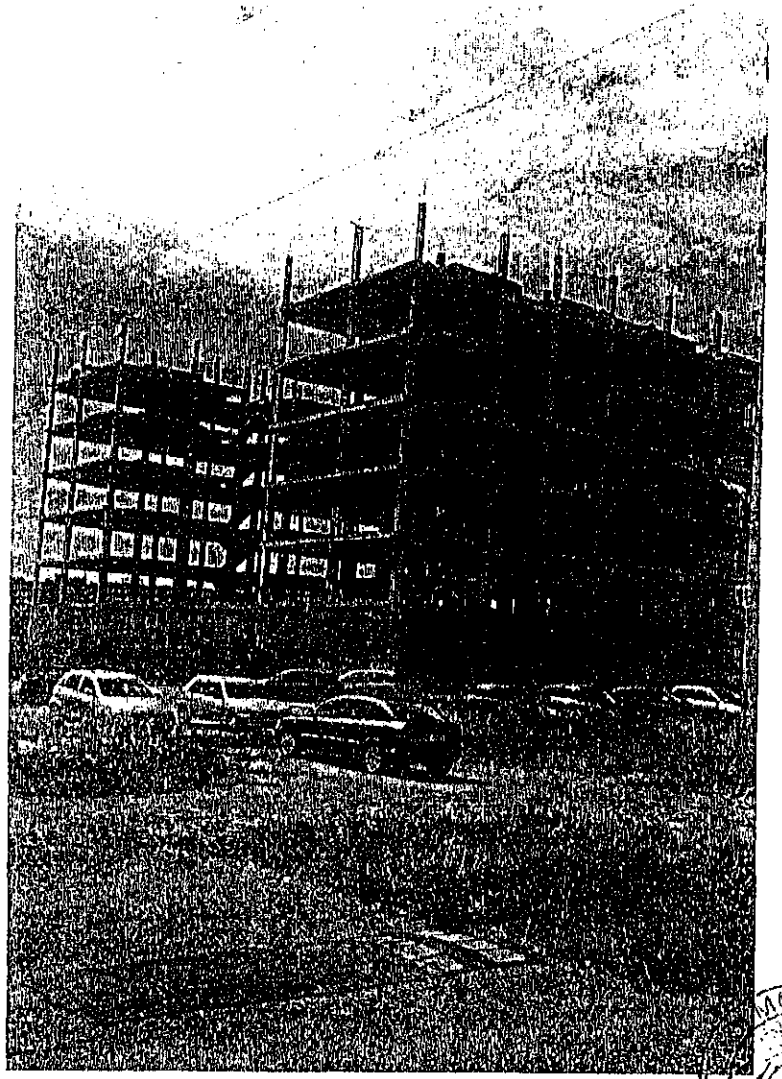

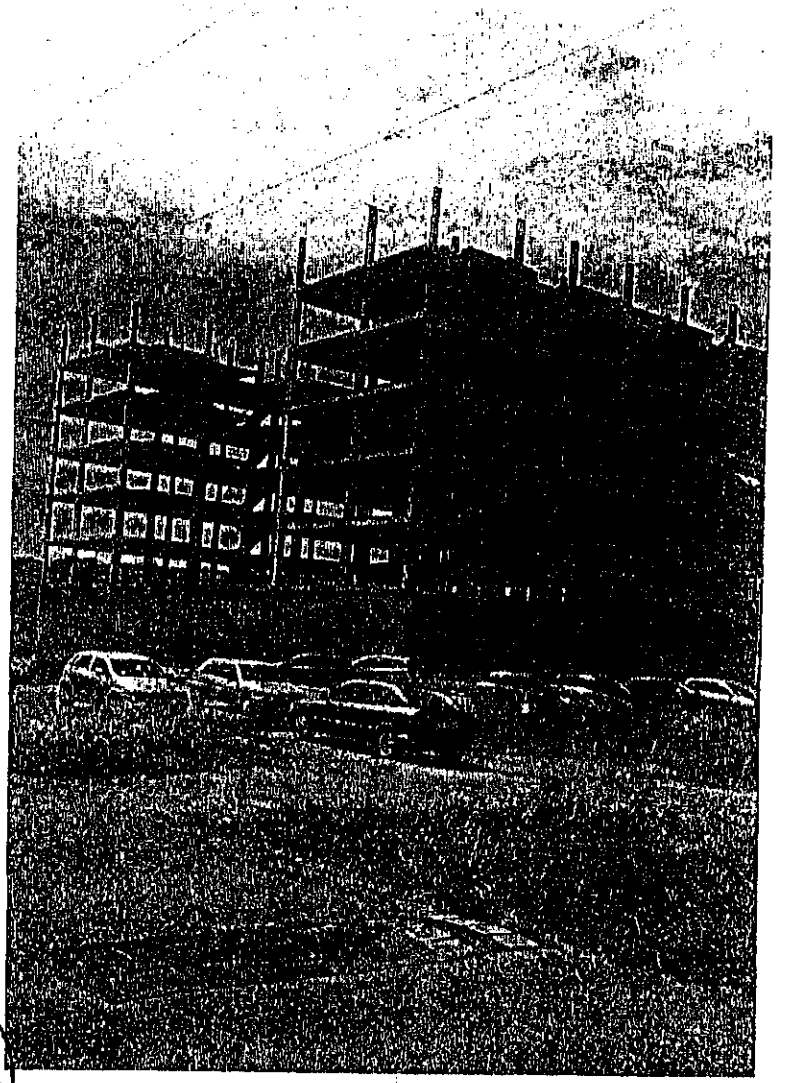

MODUGNO

2 1 GIU 2016

COMUNE DI MODUGNO

sottoscritto [illegible] dichiara di aver ri-

flesso copia del [illegible] Cozzuccchioli Rosa

C/o Noviello [illegible] di una [illegible]

[illegible] Noviello Nicola Maria Colli Ric. 19

[illegible] 13/7/2016

[illegible] RICEVUTA

COMUNE DI MODUGNO

sottoscritto [illegible] dichiara di aver ri-

flesso copia [illegible] Cozzuccchioli

Rosa [illegible] di una [illegible]

notifica a Mezzo Posta RACC. AR/N° 14903581316-7

[illegible] 13/7/2016

[illegible] RICEVUTA

NB. ATTO RESTITUITO dopo dovuta giacenza

IN DATA 31/8/2016

COMUNE DI MODUGNO

sottoscritto [illegible] dichiara di aver ri-

flesso copia [illegible] Soc. SOUTH INVESTMENTS

Company ESTABLISCHMENT S.I.C.E. (RAPP. LEG. Cozzuccchioli Rosa)

notifica a Mezzo Posta AR/N° 14903581317-8

[illegible] 13/7/2016

[illegible] RICEVUTA

NB. ATTO RESTITUITO dopo compiuta giacenza

in DATA 31/8/2016

DOC. 14

CITTÀ DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI
****

SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel. 390805865352 – fax +390805865343

Prot. n.

DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE ED IMMISSIONE IN POSSESSO - INGIUNZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ai sensi dell'art.31 D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

Vista l'istanza di condono edilizio di cui alla legge 28/02/1985 n.47 per la sanatoria delle opere abusive relative all'immobile sito in Modugno (Ba) alla via Pordenone, via Ancona e via canne della Battaglia (Q.re Cecilia), allibrato al catasto urbano al foglio n. 5 particella 802 sub. da 1 a 56 e al catasto terreni al foglio n. 5 particella 802, in atti prot. n.3375 del 30/06/1986, presentata dalla sig.ra Cornacchioli Rosa, nata a Conversano (BA) il 01/12/1945, cod. fisc.: CRN RSO 45T41 C925E, residente in Bari alla via Celentano n. 25, in qualità di responsabile dell'abuso nonché rappresentante legale della società "South Investments Company Establichement" con sede in Liechtenstein, cod. fisc./p.iva: 93020400722 con sede legale in Bari alla Via Celentano n.25, proprietaria dell'immobile;

Vista la Disposizione del Responsabile del Servizio 4, in atti con prot. n. 9892 del 25/02/2016, con la quale è stato disposto il diniego della sanatoria innanzi indicata, per i motivi ivi precisati, e contestualmente ingiunti la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 comma 2 del D.P.R. 380/2001, con l'avvertimento in caso di inottemperanza all'ordine suddetto nel termine di 90 giorni dalla notifica dello stesso si sarebbe proceduto ai sensi del comma 3 del medesimo art. 31;

Visto il verbale di sopralluogo del 21/06/2016 in atti al prot. n.33661, effettuato dal Servizio Assetto del Territorio unitamente al Servizio Polizia Locale, notificato alla sig.ra Cornacchioli Rosa in data 13/07/2016, presso il domicilio eletto dalla medesima per la ricezione degli atti amministrativi concernenti la pratica de qua, giusta comunicazione del prot. 14811 del 17.03.2016, in Modugno (Ba) alla Via Pordenone n. 22 presso Cornacchioli-Noviello, e in data 31/08/2016 per compiuta giacenza presso l'indirizzo di via Celentano n. 25 in Bari, e alla società "South Investments Company Establichement" in data 31/08/2016 per compiuta giacenza presso l'indirizzo di via Celentano n. 25 in Bari, con cui è stata accertata, decorso il termine di 90 giorni dall'ingiunzione, la inottemperanza alla disposizione del 25/02/2016 in atti con prot. n. 9892;

Vista il ricorso presentato al TAR Puglia - Bari, acquisito al n. 589 del 2016 del registro generale, dalla sig.ra Cornacchioli Rosa, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Disposizione del Responsabile del Servizio 4 prot. n. 9892 del 25/02/2016 e di ogni altro atto presupposto;

Vista l'Ordinanza n. 00311/2016 del 09/06/2016, con la quale il T.A.R. Puglia-Bari, Sezione Terza, ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n.9892 del 25/02/2016, relativamente al ricorso n. 589 del 2016, concludendo che: *"... ritenuto che non sussistono, prima facie, i presupposti per l'accoglimento del condono e che, nella comparazione dei contrapposti interessi, è prevalente quello alla pubblica sicurezza, compromesso dalla statica dell'immobile che non risulta, allo stato, adeguata; ritenuto che non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza cautelare (inerente il solo ordine di demolizione) ... il Tribunale Amministrativo Regionale respinge l'istanza cautelare";*

Considerato che la pendenza del ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza di demolizione non impedisce all'Ente locale di procedere negli adempimenti per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo, atteso che il provvedimento gravato non risulta essere stato privato della sua efficacia a seguito del rigetto dell'istanza cautelare invocata dalla ricorrente;

Considerato che l'art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/2001, stabilisce che: *"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita."*

Considerato che il manufatto abusivo, composto da un piano interrato e da n. 6 piani fuori terra avente una superficie coperta di mq 1285 circa, è stato realizzato sul terreno sito in Modugno (Ba) al quartiere Cecilia, allibrato in catasto urbano al foglio n. 5 particella 802 sub. da 1 a 56, ricadente in area tipizzata nel vigente P.R.G.C. come *"Zona a Servizi di Quartiere"*, la cui area di sedime, allibrata in catasto terreni al foglio n. 5 particella 802, ha una superficie di mq 2177 circa;

Considerato che l'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 (come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014), stabilisce che: *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente."*

Considerato che l'art. 31 comma 4-ter del D.P.R. 380/2001 (come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014), stabilisce che: *"I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico."*

Considerato che la sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, prevista al comma 3 del medesimo art. 31 del D.P.R. 380/2001;

Considerato che la Regione Puglia non ha, ad oggi, assunto provvedimenti tesi ad aumentare l'importo delle sanzioni, facoltà attribuita dal comma 4-quater dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 in merito all'applicazione delle sanzioni;

Considerate le rilevanti dimensioni dell'immobile abusivo di cui trattasi, sia in termini di volume che di superficie coperta, che richiederanno per la loro demolizione interventi notevolmente onerosi da parte dell'Ente, di entità sicuramente superiore all'importo massimo fissato dal comma 4-bis dell'art. 31;

Visto il vigente Regolamento Edilizio comunale;

Visto il D.P.R. 380/2001;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i Decreti Sindacali prot. n. 51866 del 23.10.2015 e prot. n. 61026 del 11.12.2015;

Accertata l'inottemperanza alla Disposizione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile del Servizio del Territorio - il 25/02/2016, in atti con prot. n.9892, nel termine di novanta giorni assegnato, come da verbale di inottemperanza del 21/06/2016, in atti al prot. n. 33661, al presente provvedimento allegato, da parte della sig.ra Cornacchioli Rosa, nata a Conversano (BA) il 01/12/1945, cod. fisc.: CRN RSO 45T41 C925E, residente in Bari alla via Celentano n. 25, in qualità di responsabile dell'abuso nonché rappresentante legale della società "South Investments Company Establichement" con sede in Liechtenstein, cod. fisc./p.iva : 93020400722 con sede legale in Bari alla Via Celentano n.25, proprietaria dell'immobile.

DICHIARA

l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31, 3° comma, D.P.R. 380/01 e conseguente immissione nel possesso dell'immobile oggetto della Disposizione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio il 25/02/2016, in atti con prot. n.9892, e della sua area di sedime come di seguito specificato:

a. **il bene abusivo**: immobile sito in Modugno (Ba) alla via Pordenone, via Ancona e via canne della Battaglia (Q.re Cecilia), allibrato al catasto urbano come di seguito:
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 1 partita A (Beni Comuni non Censibili) – Via Ancona, snc Piano T;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 2 categoria F/3 – Via Canne della Battaglia, snc Piano T;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 3 partita A (Beni Comuni non Censibili) – Via Ancona, snc Piano T- 1;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 4 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano S1;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 5 partita A (Beni Comuni non Censibili) – Via Ancona, snc Piano 1- 2-3-4-5-6;
   - Fg. 5 Ptc 802 Sub. 6 partita A (Beni Comuni non Censibili) – Via Ancona, snc Piano S1-6;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 7 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 1;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 8 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 1;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 9 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 2;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 10 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 2;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 11 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 3;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 12 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 3;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 13 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 4;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 14 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 4;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 15 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 5;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 16 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 5;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 17 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 6;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 18 partita A (Beni Comuni non Censibili) – Via Ancona, snc Piano 1- 2-3-4-5-6;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 19 partita A (Beni Comuni non Censibili) – Via Ancona, snc Piano S1-6;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 20 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 1;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 21 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 1;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 22 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 2;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 23 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 2;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 24 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 3;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 25 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 3;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 26 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 4;
   - Fg. 5 Ptc 802 Sub. 27 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 4;
   - Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 28 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 5;

- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 29 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 5;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 30 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 6;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 31 partita A (Beni Comuni non Censibili) – Via Ancona, snc Piano 1- 2-3-4-5-6;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub 32 partita A (Beni Comuni non Censibili) – Via Ancona, snc Piano S1-6;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 33 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 1;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 34 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 1;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 35 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 2;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 36 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 2;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 37 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 3;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 38 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 3;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 39 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 4;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 40 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 4;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 41 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 5;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 42 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 5;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 43 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 6;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 44 partita A (Beni Comuni non Censibili) – Via Ancona, snc Piano 1- 2-3-4-5-6;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 45 partita A (Beni Comuni non Censibili) – Via Ancona, snc Piano S1-6;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 46 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 1;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 47 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 1;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 48 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 2;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 49 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 2;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 50 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 3;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 51 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 3;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 52 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 4;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 53 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 4;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 54 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 5;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 55 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 5;
- Fg. 5 Ptc. 802 Sub. 56 categoria F/3 – Via Pordenone, snc Piano 6;

Immobili tutti intestati alla "South Investments Company Establichement" con sede in Liechtenstein, cod. fisc./p.iva: 93020400722 con sede legale in Bari alla Via Celentano n.25.

b. **l'area di sedime:** allibrata al catasto terreni al foglio n. 5 particella 802, della superficie di mq 2177 circa;

E per l'effetto, ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.P.R. 380/2001,

DISPONE

1. **La trascrizione gratuita del presente provvedimento, previa notifica all'interessato, nei pubblici registri immobiliari, come all'uopo previsto dall'art.31 D.P.R. 380/01 e ss.mm., con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo;**

ORDINA

alla sig.ra Cornacchioli Rosa, nata a Conversano (BA) il 01/12/1945, cod. fisc.: CRNRSO45T41C925E, residente in Bari alla via Celentano n. 25, nella sua dichiarata qualità di rappresentante legale della società "South Investments Company Establichement", nonché ove occorra, in proprio quale autrice dell'abuso, di procedere allo sgombero degli immobili abusivamente realizzati innanzi indicati, da persone e cose.

INGIUNGE

ai sensi dell'art.31 comma 4-bis del D.P.R. n.380/2001, per le motivazioni in premessa indicate, il pagamento della misura massima della sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva, pari a euro 20.000,00 (ventimila) entro il termine perentorio di giorni trenta dall'avvenuta notifica della presente, alla sig.ra Cornacchioli Rosa, nata a Conversano (BA) il 01/12/1945, cod. fisc.: CRNRSO45T41C925E, residente in Bari alla via Celentano n. 25, in qualità di responsabile dell'abuso nonché rappresentante legale della società "South Investments Company Establichement" con sede in Liechtenstein, cod. fisc./p.iva: 93020400722 con sede legale in Bari alla Via Celentano n.25, proprietaria dell'immobile, da

versare su c.c.p. n. 1032237479 intestato alla Tesoreria del Comune di Modugno con la causale "sanzione amministrativa art. 31 c. 4 bis D.P.R. 380/2001".

Costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. la Disposizione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio il 25/02/2016, in atti con prot. n.9892;
2. il verbale di inottemperanza del 21/06/2016, in atti al prot. n. 33661, alla Disposizione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio il 25/02/2016, in atti con prot. n.9892;
3. estratto di mappa catastale del fg. 5 p.lla 802, del Comune di Modugno rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
4. elaborato planimetrico dell'immobile in catasto al Fg. 5 ptc. 802 sub. da 1 a 56 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
5. elenco immobili in catasto al Fg. 5 ptc. 802 sub. da 1 a 56 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
6. visure catastali dell'immobile in catasto al Fg. 5 ptc. 802 sub. da 1 a 56.

DISPONE INOLTRE

che questo provvedimento **sia notificato**, perché ne abbia piena e legale conoscenza alla:

- **società "South Investments Company Establichement"**, cod. fisc./p.iva: 93020400722, quale proprietaria dell'immobile, nella persona del legale rappresentante p.t., **Sig.ra Cornacchioli Rosa**, con sede legale in Bari alla Via Celentano n.25;
- **sig.ra Cornacchioli Rosa**, nata a Conversano (BA) il 01/12/1945, cod. fisc.: CRN RSO 45T41 C925E, in proprio e nella dichiarata qualità di legale rappresentante p.t. della **"South Investments Company Establichement", presso il domicilio eletto dalla medesima per la ricezione degli atti amministrativi concernenti la pratica de qua, giusta comunicazione del prot. 14811 del 17.03.2016**, in Modugno (Ba) alla Via Pordenone n. 22 presso Cornacchioli-Noviello;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando dei Carabinieri di Modugno
- All'Ufficio messi notificatori;
- Al Sindaco;
- Al Segretario Generale;
- Alla Procura della Repubblica di Bari per il tramite della P.L.;

e sia trasmesso a mezzo Raccomandata A.R. :

- Alla Regione Puglia - Assessorato alla Qualità del Territorio - Servizio Urbanistica Ufficio Osservatorio abusivismo - Via delle Magnolie n. 6 - Modugno;
- Alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio - Genio Civile, Edilizia Sismica - via Castromediano n. 138 - 70124 Bari;

DISPONE ALTRESI'

che questo provvedimento sia trasmesso anche alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari, con sede alla Piazza Massari n. 50, in Bari.

INFORMA

Ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90, che Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sede di Bari, entro sessanta (60) giorni dalla notifica della presente atto, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla notifica, secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della L. 241/1990, che per il presente provvedimento:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Modugno - Servizio 4 - Assetto del Territorio;
- l'oggetto del procedimento è la demolizione delle opere abusive, il ripristino dello stato dei luoghi, l'acquisizione al patrimonio comunale, il pagamento delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001;
- l'Ufficio e il Responsabile del Procedimento sono: il Servizio 4 - Assetto del Territorio; il Responsabile del Procedimento è l'avv. Francesco Di Gennaro;
- l'ufficio presso cui prendere visione degli atti è il Servizio 4 - Assetto del Territorio - via Rossini n° 49 – 70026 Modugno.

I dati di cui al presente procedimento, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al d.lgs. 30/06/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato codice presentando richiesta direttamente al Comune di Modugno.

Modugno, lì 05/09/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Francesco Di Gennaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Rosalisa Petronelli

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di BARI
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Stato di lavorazione delle formalità presentate

Data 06/09/2016 Ora 12:36:32
Protocollo n. BA 327827 del 2016

Dati della Richiesta

Codice fiscale rogante: BRNFNC71T03F262U
Repertorio: 47010/2016
Gruppo di presentazione: 33
Data di presentazione: 06/09/2016
Identificativo di processo: 265944394
Protocollo numero: BA 327804 Anno: 2016

Generalità del gruppo

Modalità di consegna: su carta
Modello F23 di gruppo: No
Provenienza: Supporto informatico
Stato del gruppo: Controllare stato pagamento e/o validare
Ricevuta/Prospetto di cassa: 29537

Liquidazione

Totale	€	-
Imposta ipotecaria	€	-
Tassa ipotecaria	€	-
Imposta di bollo	€	-
Sanzioni amm.ve	€	-

Totale delle formalità del gruppo: 1

Repertorio		Codice	Stato	Presentazione		Registri		Codice invio / UTC	Liquidazione		
Numero	Prog	atto		Numero	Pari	Particolare	Generale				
47010/2016	1	T-409	Accettata	114	-	-	-	-	Totale	€	-
									Imposta ipotecaria	€	-
									Tassa ipotecaria	€	-
									Imposta di bollo	€	-
									Sanzioni amm.ve	€	-

Doc

CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Modugno, lì .....

Raccomandata A/R

Alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari
Piazza Massari,50
BARI cap.70124

Oggetto: TRASMISSIONE " Accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - acquisizione gratuita al patrimonio comunale ed immissione in possesso - ingiunzione sanzione amministrativa pecunaria ai sensi dell'art.31 D.P.R. 06/06/2001 n. 380". Immobile sito in Modugno (BA) in Via Pordenone - angolo Via ancona e Via Canne della Battaglia (Q.re Cecilia) di proprietà della società " South Investments Company Establisement S.I.C.E." cod. fisc.: 93020400722, con sede legale in Bari alla Via Celentano,25, rappresentante legale la sig.ra Cornacchioli Rosa, nata a Conversano (BA) l'1/12/1945, cod. fisc. : CRN RSO 45T41 C925E, IN CATASTO AL Fg.5 ptc.802.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4

VISTA l'istanza di Sanatoria di opere edilizie abusive, in atti prot. 3375 del 30/06/1986, di cui alla legge 28/02/1985 n.47;

VISTA la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis legge 241/90, in atti al n. prot. 0051156 del 21/10/2015;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento - Diniego - in atti al n. prot. 98992 del 25/02/2016;

VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia del 10/06/2016 n.00311/2016 REG. Prov.Cau. e n. 00589/2016 REG.RIC.;

VISTO il verbale di inottemperanza, in atti al n.prot. 33661 del 21/06/2016;

DOC. 6

Città di Modugno

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 100 DEL 27/09/2016

RIFERIMENTI	*OGGETTO*
Proponente	*OGGETTO: IMMOBILE SITO IN MODUGNO (BA) ALLA VIA PORDENONE, VIA ANCONA E VIA CANNE DELLA BATTAGLIA (Q.RE CECILIA). ATTO DI INDIRIZZO.*
LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONI	

Il giorno 27 Settembre 2016 in Modugno, previo inviti scritti, presso la Sede Municipale si è oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

MAGRONE Nicola	*Sindaco*	*Sì*
BENEDETTO Francesca	*Vice Sindaco*	*Sì*
ALFONSI Antonio	*Assessore*	*Sì*
BANCHINO Leonardo	*Assessore*	*Sì*
FORMICOLA William	*Assessore*	*Sì*
LUCIANO Incoronata Maria	*Assessore*	*Sì*
SCARDIGNO Rosa	*Assessore*	*Sì*
SCIANNIMANICO Danilo	*Assessore*	*No*

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa CALZETTA Monica

Oggetto: "Immobile sito in Modugno (Ba) alla via Pordenone, via Ancona e via canne della Battaglia (Q.re Cecilia)". Atto di indirizzo.

Relaziona l'Assessore all'Assetto del Territorio, avv. Francesca Benedetto

1. Con istanza presentata il 30.6.1986, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 28/02/1985 n.47 la sig.ra Cornacchioli Rosa, nata a Conversano (BA) il 01/12/1945, cod. fisc.: CRN RSO 45T41 C925E, residente in Bari alla via Celentano n. 25, nella dichiarata qualità di responsabile dell'abuso nonché di rappresentante legale della società "South Investments Company Establichement" con sede in Liechtenstein, cod. fisc./p.iva: 93020400722 con sede legale in Bari alla Via Celentano n.25, proprietaria dell'immobile, chiedeva la sanatoria delle opere abusive relative all'immobile sito in Modugno (Ba) alla via Pordenone, via Ancona e via canne della Battaglia (Q.re Cecilia), allibrato al catasto urbano al foglio n. 5 particella 802 sub. da 1 a 56 e al catasto terreni al foglio n. 5 particella 802, in atti prot. n.3375 del 30/06/1986, presentata.

2. Con provvedimento prot. n. 9892 del 25/02/2016 il Responsabile del Servizio 4 ha disposto il diniego della domanda di sanatoria suindicata ed ha ingiunto la demolizione delle opere abusive ed ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 comma 2 del D.P.R. 380/2001, con l'avvertimento che l'inottemperanza, nel termine di 90 giorni dalla notifica, all'ordinanza di demolizione avrebbe determinato l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo art. 31.

3. Con ricorso proposto dinanzi al Tar di Puglia Bari, la sig.ra Cornacchioli Rosa ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'indicato provvedimento prot. n. 9892 del 25/02/2016.

4. Con ordinanza n. 00311/2016 del 09/06/2016, la Sezione III del T.A.R. Puglia-Bari, nel respingere l'istanza cautelare proposta dalla sig.ra Cornacchioli Rosa, ha affermato: *"... ritenuto che non sussistono, prima facie, i presupposti per l'accoglimento del condono e che, nella comparazione dei contrapposti interessi, è prevalente quello alla pubblica sicurezza, compromesso dalla statica dell'immobile che non risulta, allo stato, adeguata; ritenuto che non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza cautelare (inerente il solo ordine di demolizione) ... il Tribunale Amministrativo Regionale respinge l'istanza cautelare".*

5. In data 21.6.2016, i tecnici del Servizio 4, unitamente ad agenti della Polizia municipale, hanno effettuato il sopralluogo volto ad accertare l'ottemperanza all'ordine di demolizione disposto con il provvedimento prot. n. 9892 del 25/02/2016.

6. Nel corso del sopralluogo, come risulta dal relativo verbale prot. n. 33661, è stata acclarata l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire di cui all'ordinanza del 25/02/2016, prot. n. 9892.

7. La norma di cui all'art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/2001, stabilisce che: *"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita."*

8. Il successivo comma 4 del citato D.P.R. 380/2001 dispone che *"l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente".*

9. Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è stato notificato

alla sig.ra Cornacchioli Rosa, in proprio e quale legale rappresentante della SICE, in data 16.8.2016.

10. In applicazione degli artt. 31, commi 3 e 4, DPR 380/2001, è stata disposta l'acquisizione del bene abusivo e dell'area di sedime per una superficie pari a mq 2177 circa.

Con lo stesso atto, in applicazione dei commi 4 bis e 4 ter del citato art. 31, è stata irrogata, in danno della responsabile dell'abuso, la sanzione di Euro 20.000 *"destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico."*

11. L'indicato provvedimento, acclarato al n. prot. 47010 del 05/09/2016, è stato trascritto ai registri immobiliari ed è stato altresì notificato alla sig.ra Cornacchioli in proprio e quale legale rappresentante della SICE nel domicilio dichiarato con nota del 17.03.2016 prot. n. 14811 presso via Pordenone n. 22, ed è in corso di notifica presso la sede della società.

12. Allo stato, dunque, il manufatto abusivo e la sua area di sedime appartengono al patrimonio comunale.

13. Ai sensi dell'art. 31, comma 5, DPR 380/2001, *"l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali"*.

14. Si rimarca che come evidenziato dal Tar di Bari con l'ordinanza del 9.6.2016, oltre che, nei diversi verbali disposti all'esito di altrettanti sopralluoghi dai tecnici comunali, oltre che come acclarato dallo stesso Responsabile del Servizio 4 con il provvedimento del 25.2.2016, il manufatto abusivo presenta rilevanti profili di pericolosità statica oltre che strutturale: esso, pertanto, deve essere immediatamente messo in sicurezza.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta comunale di procedere nei termini appresso indicati:

a) incaricare il Responsabile del Servizio 5 – Patrimonio, a disporre immediatamente e nelle more della demolizione, tutti i provvedimenti e gli adempimenti volti a precludere ogni accesso all'immobile in questione, stante l'acclarata pericolosità statica dello stesso, al fine di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità;

b) disporre il prelievo dal fondo di riserva per l'esecuzione degli adempimenti e delle opere di cui sopra nei limiti di € 12.000,00, e di procedere ai relativi adempimenti connessi;

c) incaricare il Responsabile del Servizio 1- Affari generali a provvedere alla stipula della polizza assicurativa dell'indicato manufatto relativamente alla Responsabilità civile;

d) incaricare il Responsabile del Servizio 5 ad indicare con urgenza i costi relativi alla demolizione del manufatto abusivo al fine di consentire all'Ente di formulare apposita richiesta di accesso al fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive ex art. 6 l.r. Puglia n. 15/2012;

e) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

F.to Avv. Francesca Benedetto

Assessore all'Assetto del Territorio

LA GIUNTA COMUNALE

Letta e condivisa la relazione che precede;

Visti:

- Art. 31 del DPR 380/2001;
- Art. 166 comma 2 del TUEL

Ravvisata la propria possibilità di deliberare nel merito;

Acquisiti in merito, ai sensi dell'art.49 del citato D.lgs. 267/2000, i pareri:

- del Responsabile del Servizio LL.PP. – ing. Franco Bruno – "Favorevole", per quanto concerne la regolarità tecnica, espressa in data 22.09.2016;
- del Responsabile del Servizio Finanziario- Personale – sig. Donato Martino – "Favorevole", per quanto concerne la regolarità contabile, espressa in data 27.09.2016;

Tutto ciò premesso, con duplice votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, di cui una per l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

a) incaricare il Responsabile del Servizio 5 – Patrimonio, a disporre immediatamente e nelle more della demolizione, tutti i provvedimenti e gli adempimenti volti a precludere ogni accesso all'immobile in questione, stante l'acclarata pericolosità statica dello stesso, al fine di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità;

b) disporre il prelievo dal fondo di riserva per l'esecuzione degli adempimenti e delle opere di cui sopra nei limiti di € 12.000,00, impinguando il relativo capitolo di spesa e ad effettuare la prevista comunicazione di cui all'art.166 comma 2 del TUEL;

c) incaricare il Responsabile del Servizio 1- Affari generali a provveder alla stipula della polizza assicurativa dell'indicato manufatto relativamente alla Responsabilità civile;

d) incaricare il Responsabile del Servizio 5 ad indicare con urgenza i costi relativi alla demolizione del manufatto abusivo al fine di consentire all'Ente di formulare apposita richiesta di accesso al fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive ex art. 6 l.r. Puglia n. 15/2012;

e) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Monica Calzetta

Il Sindaco
Dott. Nicola Magrone

Pareri

Comune di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 178**

Ufficio Proponente: **ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni - Beni Demaniali - Fitti Attivi e Passivi**

Oggetto: **OGGETTO: IMMOBILE SITO IN MODUGNO (BA) ALLA VIA PORDENONE, VIA ANCONA E VIA CANNE DELLA BATTAGLIA (Q.RE CECILIA). ATTO DI INDIRIZZO.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni - Beni Demaniali - Fitti Attivi e Passivi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 22/09/2016

Il Responsabile di Servizio
Ing. Franco Bruno

Visto contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 27/09/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

Città di Modugno

PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO

Delibera di Giunta Comunale n.100 del 27/09/2016

OGGETTO: OGGETTO: IMMOBILE SITO IN MODUGNO (BA) ALLA VIA PORDENONE, VIA ANCONA E VIA CANNE DELLA BATTAGLIA (Q.RE CECILIA). ATTO DI INDIRIZZO.

E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 29/09/2016 COME PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Straziota

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LI', 29/09/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Straziota

CITTA' DI MODUGNO
(Città Metropolitana di Bari)

Servizio 1 - Affari Generali – Contenzioso
Tel/Fax 080/5865705 – 505 – 509 – 866 – Sito Ist. www.comune.modugno.ba.it
Email : a.straziota@comune.modugno.ba.it – P.E.C. : affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

ATTESTAZIONE DI RIAFFISSIONE ALL'ALBO

Si pubblica nuovamente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27.09.2016 ad oggetto :"IMMOBILE SITO IN MODUGNO (BA) ALLA VIA PORDENONE, VIA ANCONA E VIA CANNE DELLA BATTAGLIA (Q.RE CECILIA). ATTO DI INDIRIZZO", pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data 28/09/2016, col seguente errore materiale riportato sul frontespizio :

- **Testo attuale** "SCIANNIMANICO DANILO – ASSESSORE PRESENTE"
- **Testo corretto**: " SCIANNIMANICO DANILO – ASSESSORE ASSENTE"

Pertanto, la Deliberazione di che trattasi viene ripubblicata per 15 giorni a far data dal **29/09/2016** e la precedente deaffissa.

Modugno 29/09/2016

Il Responsabile del Servizio 1
Affari Generali e Contenzioso
Dott.ssa Angela Straziota

Doc. 7

CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 417 / 2017

Copia

RIFERIMENTI

PROPONENTE
ufficio Opere Pubbliche

DATA DI ADOZIONE
27/04/2017

LUOGO DI ADOZIONE
Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ
03/05/2017

DATA DI PUBBLICAZIONE
Da: 04/05/2017
A: 18/05/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE A PROTEZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN MODUGNO ALLA VIA PORDENONE, VIA ANCONA E VIA CANNE DELLE BATTAGLIE (Q.RE CECILIA).

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE A PROTEZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN MODUGNO ALLA VIA PORDENONE, VIA ANCONA E VIA CANNE DELLE BATTAGLIE (Q.RE CECILIA).

Premesso:

-che con Disposizione del Responsabile del Servizio 4 del 05/09/2016 Prot.47010, l'immobile ubicato in Modugno (BA) alla Via Pordenone, Via Ancona e Via Canne della Battaglia (q.re Cecilia) è stato acquisito al patrimonio di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.31, commi 3 e 4 del DPR 380/2001;

-che con delibera di Giunta Municipale n. 100 del 27/09/2016 avente come oggetto "immobile sito in Modugno (BA) alla Via Pordenone, Via Ancona e Via Canne della Battaglia (q.re Cecilia). Atto di indirizzo" è stato incaricato il Servizio 5 LL.PP. Manutenzione-Patrimonio, di predisporre, nelle more della demolizione, tutti i provvedimenti e gli adempimenti volti a precludere ogni accesso all'immobile in questione, stante l'acclarata pericolosità statica dello stesso, al fine di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità;

- che con Sentenza n. 191/2017 del 27.02.2017 il Tar Puglia-Bari ha respinto il ricorso presentato dalla parte avverso la Disposizione del Responsabile del Servizio 4 del 05/09/2016 Prot.47010;

-che al fine di provvedere a quanto deliberato con atto di Giunta Municipale n.100 del 27/09/2016, questo ufficio ha previsto la realizzazione di un intervento che realizzi una recinzione da porre a delimitazione del fabbricato al fine di impedirne l'accesso nonché l'avvicinamento allo stesso, dell'importo complessivo di € 7.830,13;

-che, questo ufficio ha contattato l'impresa Servizi Globali Integrati S.r.l. con sede in Via degli Orafi, 12 - Modugno (BA), impresa già appaltatrice dei lavori di manutenzione edile degli immobili comunali, la quale si è offerta di eseguire i lavori di realizzazione della suddetta recinzione, agli stessi patti e condizione del contratto di manutenzione edile, per un importo pari a € 4.144,13 al netto del ribasso del 36.527% e degli oneri di sicurezza e oltre IVA al 22% come per legge;

-che, rientrando l'importo di detti lavori nei limiti di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, è possibile affidare direttamente alla predetta ditta, avente i requisiti necessari;

-che l'importo complessivo di € 4.144,13 oltre iva, pari a € 5.055,84 trova la copertura finanziaria sul Cap. 3892 del bilancio 2017.

Dato atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art.1 comma 41 L.192/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.L.vo 267/2000 come aggiunto dall'art.3 e 1 lett.d) L.192/2012 e dell'art.11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento all'l'impresa Servizi Globali Integrati S.r.l. con sede in Via degli Orafi, 12 - Modugno (BA), specializzata nel settore, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.

- VISTO:

- art. 4 - comma 2 D.Lgs del 30.03.2001,n.165;

- art.107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 del "T.U. leggi sull'ordinamento EE.LL;

- il D.lgs 50/16;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa riportate,

1) AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, all'impresa Servizi Globali Integrati S.r.l. con sede in Via degli Orafi, 12 - Modugno (BA), i lavori di realizzazione di una recinzione da porre a delimitazione del fabbricato al fine di impedirne l'accesso nonché l'avvicinamento al fabbricato ubicato in Modugno (BA) alla Via Pordenone, Via Ancona e Via Canne della Battaglia (q.re Cecilia), acquisito al patrimonio di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.31, commi 3 e 4 del DPR 380/2001 ed in esecuzione alla delibera di Giunta Municipale n. 100 del 27/09/2016 al fine di impedire l'accesso nonché l'avvicinamento, per l'importo complessivo di € 4.144,13, oltre IVA al 22% come per legge;

2) IMPEGNARE l'importo complessivo di € 5.055,84 IVA compresa, sul Cap. 3892/ 505-0 /2017;

3) DARE ALTRESÌ ATTO che il pagamento di quanto dovuto, ad intervento realizzato, avverrà su presentazione di regolare fattura munita di nulla-osta da parte dello scrivente servizio;

4) TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio 6 Finanziario, al Servizio 3 AA.LL. ed al Servizio 5 LL.PP. e all'Ufficio contratti per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti;

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
Ing. Franco Bruno

LAVORI PUBBLICI

Città di Modugno

Pareri

Comune di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 511**

Servizio Proponente: **LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **ufficio Opere Pubbliche**

Oggetto: **AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE A PROTEZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN MODUGNO ALLA VIA PORDENONE, VIA ANCONA E VIA CANNE DELLE BATTAGLIE (Q.RE CECILIA).**

Nr. adozione servizio: **69**

Data adozione: **27/04/2017**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Opere Pubbliche)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/04/2017

Il Responsabile di Servizio

Ing. Franco Bruno

Visto contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 03/05/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Donato Martino

Doc. 8

CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

UFFICIO NOTIFICHE E ALBO PRETORIO

448/2017 REG

Prot.n.....

Modugno 12.6.2017

Risp.nota —

del 08.6.2017

Rifer.n. 30064

AL RESP. SERVIZIO 4
c/o ASSETTO DEL TERRITORIO

— SEDE —

Oggetto Notifica Comunicazione di immissione in possesso.

In esito alla nota sopracitata di pari oggetto restituisco n. 1 copia dell'avviso notificato a nome di S.I.C.E. Ing. Rff. Corvacchioli Rosa, Noviello Nicola, Resp. P.L., Resp. L.L.PP. e C.C. di Modugno, Segretario e Sindaco

munita con gli estremi di avvenuta consegna.

Il Messo addetto al procedimento

COMUNE DI MODUGNO - UFFICIO NOTIFICHE

NOTIFICATORE
COSETTURA

CITTÀ DI MODUGNO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343

assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 30064 del 08/06/2017

Spett.le
Ufficio Messi Notificatori

Oggetto: Trasmissione "Comunicazione nota prot. 30063 del 08/06/2017. Richiesta di notifica.

Unitamente alla presente si trasmette la nota in allegato, in n. 9 copie, per la notifica della stessa ai seguenti destinatari:

1. S.I.C.E., legale rappresentante sig.ra Cornacchioli Rosa, Via Celentano n. 25, Bari
2. Sig. ra Cornacchioli Rosa c/o Noviello Nicola, Via Pordenone n. 22, Modugno (Ba)
3. Al Comando di Polizia Locale
4. Al Comando dei Carabinieri di Modugno
5. Al Servizio 5 LL.PP.

L'allegata nota è trasmessa

1. Al Sindaco
2. Al Segretario Generale;
3. Alla Procura della Repubblica di Bari per il tramite della P.L..

Si resta in attesa della relata di avvenuta notifica.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Arch. Rosalisa Petronelli)

T

CITTÀ DI MODUGNO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 30063 del 08/06/2017

S.I.C.E.
legale rappresentante sig.ra Cornacchioli Rosa
Via Celentano n. 25
Bari

Sig.ra Cornacchioli Rosa c/o Noviello Nicola
Via Pordenone n. 22
Modugno (Ba)

Al Comando della Polizia Locale
di Modugno

Al Comando della Stazione dei Carabinieri
di Modugno

Al Servizio 5 LL.PP.

e p.c. Al Sindaco
Al Segretario Generale
Alla Procura della Repubblica di Bari
per il tramite della P.L..

OGGETTO: Comunicazione di immissione in possesso e messa in opera di recinzione presso l'immobile sito al quartiere Cecilia in via Pordenone, via Ancona e Via Canne della Battaglia.

Premesso che

1. con Disposizione del Responsabile del Servizio 4 del 05/09/2016 Prot.47010, l'immobile ubicato in Modugno (BA) alla Via Pordenone, Via Ancona e Via Canne della Battaglia (q.re Cecilia) è stato acquisito al patrimonio di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.31, commi 3 e 4 del DPR 380/2001;
2. con delibera di Giunta Municipale n. 100 del 27/09/2016 avente come oggetto "immobile sito in Modugno (BA) alla Via Pordenone, Via Ancona e Via Canne della Battaglia (q.re Cecilia). Atto di indirizzo" è stato incaricato il Servizio 5 LL.PP. Manutenzione-Patrimonio, di predisporre, nelle more della demolizione, tutti i provvedimenti e gli adempimenti volti a precludere ogni accesso all'immobile in questione, stante l'acclarata pericolosità statica dello stesso, al fine di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità;

3. con Sentenza n. 191/2017 del 27.02.2017 il Tar Puglia-Bari ha respinto il ricorso presentato dalla parte avverso la Disposizione del Responsabile del Servizio 4 del 05/09/2016 Prot.47010;
4. con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 417/2017 sono stati affidati i lavori di realizzazione di una recinzione da porre a delimitazione del fabbricato al fine di impedirne l'accesso nonché l'avvicinamento;

Con la presente si comunica che in data **19/06/2017 alle ore 9.30** questo Ente provvederà alla definitiva immissione in possesso e al contempo alla realizzazione della recinzione innanzi citata.

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Arch. Rosalisa Petronelli)

COMUNE DI MODUGNO
Il sottoscritto ... Com.le dichiara di aver
ricevuto copia di ... S.I.C.E. Lg. Rapp.
Corrocchioli Rosa
... di una ... m
Novello Nicola, Marito di Corrocchioli Rosa in Rie
... 09/6/2017
... IDENTITÀ

IL MESSO NOTIFICATORE
BARTOLONI Stefano

Corrocchioli Rosa
c/o Novello Nicola
Novello Nicola, Marito Corrocchioli Rosa
09/6/2017
... IDENTITÀ

Consegnato
Carotenuto
Sollecito ... Lg. ...
09/6/2017

Comando

Dirigente Responsabile
09/6/2017

SERVIZIO

SLLPP
Ing. Flavio Bruno
09/6/2017

Segretario
Generale
Alfonso Dott. di Salvo La Rosa
09/6/2017

Sindaco del
Comune di Modica
Antonio Ciaguglia dott. di Salvo La Rosa
09/6/2017